

Alessio Bartolacelli

II GEIE

Gruppo Europeo di
Interesse economico

Cooperare per crescere

Linee guida per imprese e
professionisti

versione: giugno 2012

La presente pubblicazione costituisce frutto delle ricerche condotte nell'ambito del progetto "GEIE/GECT-TN", co-finanziato da Provincia autonoma di Trento ed Unione Europea – 7° programma quadro della ricerca – Marie Curie Action – COFUND – progetto TRENTINO.

Le opinioni qui eventualmente espresse sono da imputarsi unicamente all'autore; l'Unione Europea non è in alcun modo responsabile dell'uso dei dati e delle informazioni contenuti in questa opera.



Gentile lettore,

la presente pubblicazione ha lo scopo di presentare in maniera il più possibile intuitiva l'istituto del gruppo europeo di interesse economico. In essa si forniscono indicazioni utili alla sua costituzione e ad una sua corretta gestione, a maggiore profitto dei soggetti che intendano fondarne uno o già ne facciano parte.

La sua realizzazione è stata resa possibile grazie al finanziamento ottenuto dal progetto "GEIE/GECT-TN" da parte della Provincia autonoma di Trento e dell'Unione Europea nell'ambito del 7° programma quadro della ricerca – Marie Curie Action – COFUND – progetto TRENTO.

Anziché una spiegazione letterale dei testi normativi che regolano il GEIE (Regolamento CE 2137/1985 e, per l'Italia, decreto legislativo 240/1991), che sono comunque presenti in appendice, si è preferito un approccio basato sulle domande "classiche" che ci si pone riguardo qualunque "oggetto sconosciuto": Cosa? Chi? Come? Dove? Quando? Quanto?

Si è tentato di non appesantire la trattazione con un eccesso di tecnicismi, proprio perché essa potesse risultare fruibile in primo luogo dai soggetti che sia interessati alle potenzialità del GEIE. Il tentativo di non trascurare comunque nulla della disciplina è dettato dal desiderio che delle indicazioni qui contenute possano beneficiare pure i consulenti ed i professionisti chiamati ad operare nel contesto dei gruppi europei di interesse economico.

Accanto alle indicazioni derivanti dai testi normativi, sono offerte indicazioni che costituiscono le linee guida, le best practices riscontrate nell'ambito dei contratti di GEIE che si sono potuti analizzare. Accanto al profilo teorico, dunque, viene in gioco pure l'aspetto pratico.

Grazie all'apertura del sito www.dirittosocietarioeuropeo.com si è scelto, per il momento, di rendere disponibile questo opuscolo sul solo supporto informatico. Questo, pur garantendogli la possibilità di diffusione, ne consentirà l'aggiornamento durante il prosieguo del lavoro di ricerca, in modo che l'eventuale successiva pubblicazione cartacea possa beneficiare anche dei risultati dello stesso.

Sin d'ora è tuttavia necessario ringraziare la prof.ssa Elisabetta Pederzini dell'Università di Trento e l'Ass. Jur. Hans-Jürgen Zahorka dell'Europäische EWIV Informationszentrum di Rangendingen per i preziosi momenti di confronto ed i suggerimenti che hanno voluto offrire.

L'autore è ovviamente l'unico responsabile per qualunque inesattezza, omissione od azzardo. Qualunque commento, suggerimento, informazione o consiglio sarà naturalmente benvenuto e potrà essere indirizzato ad alessio.bartolacelli@unitn.it.

Buona lettura e... buon GEIE!

a.b.

COSA?

Cosa è un GEIE?

Il GEIE (gruppo europeo di interesse economico) è uno strumento di integrazione tra soggetti economici appartenenti all'Unione Europea ed allo Spazio Economico Europeo.

Cosa significa? Significa che, stipulando un contratto di GEIE, due o più soggetti che abbiano la sede della propria attività nei Paesi dell'Unione e dello Spazio Comune (I membri dell'Unione sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria; aderiscono poi allo Spazio Economico Europeo Islanda, Liechtenstein e Norvegia) possono dettare le regole per una relazione di stabile cooperazione che abbia ad oggetto una parte delle proprie attività.

Perché cooperare? E perché proprio ora?

Ogni impresa ed ogni soggetto economico vive una realtà a sé stante. Spesso accade a molti attori economici di riscontrare la dimensione ottimale della loro attività nella propria individualità. Allo stesso tempo, molti altri hanno già provato i benefici che un certo grado di integrazione con diverse realtà economiche ha apportato, o può apportare, alla loro impresa.

Ciò può accadere in ragione della natura, o delle dimensioni della propria attività, o in considerazione di situazioni strutturali di distanza geografica rispetto a propri clienti fondamentali, o di esigenze di abbattimento di taluni costi di produzione o distribuzione, o al fine di meglio promuovere i propri prodotti su di un mercato più ampio. Gli strumenti per simili collaborazioni non mancano: dalla cooperativa al consorzio, sino alle più recenti disposizioni in materia di distretti produttivi e contratti di rete, esistono soluzioni estremamente differenziate ed in grado di soddisfare le più disparate esigenze manifestate dagli operatori. Le opzioni appena citate, tuttavia, hanno in comune un aspetto che, nel commercio come oggi lo conosciamo, rischia di costituire un limite allo sviluppo futuro dell'attività: si tratta di istituti tutti caratterizzati dall'essere disciplinati dalla sola legge italiana. Questo significa che, se si ipotizza una collaborazione con un attore economico non soggetto alla legge del nostro Paese (un autotrasportatore polacco, una società di traduzioni belga, un editore portoghese...), l'uso di uno dei metodi di collaborazione sopra riportati costituirà certamente un vantaggio per la parte italiana, che potrà avvalersi di uno strumento giuridico già noto nei suoi caratteri essenziali; non altrettanto potrà dirsi, invece, per la controparte straniera, che si potrebbe trovare nella situazione di iniziare una cooperazione disciplinata da un contratto con i cui aspetti peculiari non ha dimestichezza; e,

naturalmente, lo stesso vale per soggetti italiani che si trovino a stipulare con controparti estere contratti regolati dal diritto del Paese cui il partner appartiene. È evidente che una simile situazione costituisce una innegabile barriera al raggiungimento di accordi tra operatori economici.

Proprio per ovviare a tale problematica, nel 1985 l'allora Comunità Europea introdusse, tramite il regolamento 2137 del 25 luglio, uno strumento di uniformazione giuridica per facilitare la cooperazione tra soggetti economici appartenenti a Paesi diversi della Comunità. Cosa significa uniformazione giuridica? In questo caso, in pratica, che il legislatore europeo ha introdotto in ogni Paese dell'Unione una nuova forma contrattuale avente ovunque le medesime caratteristiche essenziali, in modo da abbattere – o perlomeno ridurre fortemente – la barriera costituita dalla diversa disciplina dei singoli contratti nazionali di cooperazione come consorzi, rete e via dicendo.

In sostanza, due soggetti economici, appartenenti a due Paesi diversi dell'Unione, stipulando un contratto di GEIE avranno perfettamente coscienza dei caratteri essenziali secondo cui sarà regolato il loro accordo in quanto lo strumento contrattuale utilizzato avrà le medesime basi giuridiche nei loro Paesi d'origine.

Dal contratto, poi, scaturisce un effetto particolare: nasce un soggetto di diritto nuovo rispetto ai membri che ne fanno parte. Un soggetto che, rappresentando tutti i membri del gruppo, sarà dotato di un maggiore potere contrattuale, innanzitutto nei confronti delle istituzioni preposte alla concessione di credito al gruppo.

La prima risposta alla domanda "perché costituire proprio ora un GEIE?" è quindi questa: in un momento caratterizzato come l'attuale da una accentuata crisi finanziaria, in cui si rivela sempre più difficoltoso l'accesso al credito, il disporre di uno strumento che denoti in chi richiede la concessione del prestito la capacità di accorpamento degli interessi complessi di una più vasta platea di imprenditori è certamente un aspetto che renderà più agevole il buon fine dell'operazione.

Ma, accanto a questa motivazione, ed anzi prima ancora di essa, occorre rimarcare come le frontiere nazionali siano vissute in misura sempre minore quale barriera all'iniziativa economica dei privati all'interno dell'Unione. Proprio questo spirito, unito ad una sempre maggiore facilità di spostamento ed al fatto che le zone prossime ai confini nazionali esplicano un ruolo insostituibile di avamposto verso la cooperazione transfrontaliera, consente di ritenere il GEIE, a oltre venticinque anni dalla sua nascita, uno strumento fondamentale per la cooperazione tra soggetti economici di Paesi diversi.

Cosa può fare un GEIE?

Per quanto riguarda l'ampiezza dell'attività, il GEIE non può ricomprendere interamente le attività svolte dai suoi membri. In questo si avvicina molto ad un consorzio: il GEIE serve esclusivamente per consentire ai suoi membri di migliorare i propri risultati, cooperando limitatamente ad una o più delle fasi della produzione o dei servizi di ogni membro. In questo senso, la funzione della partecipazione al gruppo può consistere, ad esempio, nel minore costo che il fare parte di un ente coordinato potrebbe determinare nel packaging di un determinato prodotto, oppure nella maggiore possibilità di distribuzione dei propri prodotti o servizi all'interno dell'Unione, o la possibilità di acquisti di materie prime a condizioni più favorevoli, o l'incremento di attività di ricerca e sviluppo mediante la partecipazione al gruppo di partner stranieri.

Il legislatore comunitario pone tuttavia alcuni limiti alla possibilità di costituire un GEIE. Esso non potrà

a) agire come "capogruppo" rispetto ai suoi membri o altri soggetti esterni per quanto concerne la gestione del personale e dei settori finanziari;

b) detenere direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo, alcuna quota o azione sotto qualsiasi forma, in un'impresa membro; il possesso di quote o di azioni in un'altra impresa è possibile solo qualora sia necessario per realizzare lo scopo del gruppo e avvenga per conto dei suoi membri;

c) contare più di cinquecento lavoratori salariati (dovendosi a tale fine computare i soli lavoratori diretti del gruppo, non rilevando quelli appartenenti alle strutture produttive dei membri; per lavoratori salariati si devono intendere tutti i tipi di contratto previsti dalla normativa vigente);

d) essere utilizzato da una società per concedere un prestito a un dirigente di una società o a qualsiasi persona a lui legata quando siffatti prestiti siano soggetti a restrizioni o a controllo in virtù delle leggi degli stati membri applicabili alle società; un gruppo non può neppure essere utilizzato per il trasferimento di un bene tra la società e un dirigente, o qualsiasi persona a lui legata, salvo nei limiti consentiti dalle leggi degli stati membri applicabili alle società. Ai fini della presente disposizione, il prestito comprende qualsiasi operazione avente effetto analogo e il bene può essere mobile o immobile;

e) essere membro di un altro gruppo europeo di interesse economico.

Bisogna sottolineare che il gruppo non ha profitti *propri*: ogni attività patrimoniale si imputa direttamente ai membri del gruppo nella misura decisa dal contratto di costituzione, o, nel silenzio di questo, in parti uguali.

Chi può costituire un GEIE?

Sino a questo momento si è discusso, genericamente, di "soggetti economici". Più specificamente possono costituire un GEIE ed esserne membri:

- le società di ogni tipo (nell'ordinamento italiano: s.s., s.n.c., s.a.s., s.r.l., s.a.p.a., s.p.a., s.r.l. semplificata, cooperative);
- ogni altro ente giuridico di diritto pubblico o privato (ad esempio, associazioni, camere di commercio, Comuni, società partecipate dallo Stato o da altro Ente Pubblico...);
- le persone fisiche che esercitano un'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, una libera professione (avvocati, commercialisti, medici, ecc...) o prestano altri servizi.

Per la valida costituzione di un GEIE è necessario che ad esso prendano parte **almeno due soggetti aventi sede legale o amministrazione centrale all'interno di quanto meno due Paesi diversi appartenenti allo Spazio Economico Europeo.**

Ciò significa, per esempio, che possono fare parte di un GEIE, tra gli innumerevoli esempi possibili, una società a responsabilità limitata italiana ed un imprenditore agricolo estone, o un pool di avvocati francesi e commercialisti belgi e tedeschi, o ancora medici ungheresi e polacchi che decidano di aprire studi associati. Le potenzialità sono pressoché infinite e garantiscono il massimo grado di flessibilità possibile. L'unica condizione che deve essere rispettata è la caratteristica della economicità dell'attività, che deve però essere intesa nel senso più ampio possibile. Questo significa che possono prendere parte al gruppo anche soggetti, ad esempio, dediti al non-profit, limitatamente a quelle attività che si possano intendere economiche in quanto generatrici di un sia pure minimo flusso finanziario.

È possibile per ogni membro del gruppo cedere (in tutto o in parte) la sua partecipazione nel gruppo a un altro membro o a un terzo, ma solo con il consenso unanime degli altri membri. La partecipazione può anche costituire oggetto di una garanzia da parte del membro (ad es.: potrebbe costituire un pegno sulla propria partecipazione al GEIE). Per fare ciò, tuttavia, è necessaria una preventiva autorizzazione data dagli altri membri all'unanimità, salvo disposizione contraria del contratto di gruppo. Il beneficiario della garanzia non potrà comunque diventare membro del gruppo in forza della garanzia.

Al gruppo è poi fatto divieto di ricorrere al pubblico risparmio; ciò significa che non si può sollecitare il pubblico dei risparmiatori attuando un invito generalizzato ad entrare nel GEIE. Ciò in ragione di due considerazioni: da un lato, per quanto ampio sia il novero di soggetti che può fare parte di un GEIE,

tale facoltà non è data a chiunque; in secondo luogo per via dello specifico regime di responsabilità dei membri del gruppo.

L'entrata di nuovi membri all'interno del gruppo deve sempre essere presa all'unanimità. Il nuovo membro risponde comunque dei debiti del gruppo (anche di quelli precedenti la sua entrata), a meno che non sia esonerato (ma solo dalla responsabilità per i debiti precedenti) da una apposita clausola del contratto, opponibile ai terzi solo se pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. In assenza di pubblicazione, la limitazione di responsabilità opererà solo tra i membri, ma non nei confronti dei terzi.

Il contratto vincola i membri alla permanenza all'interno del gruppo. Vi sono tuttavia tre casi di scioglimento del rapporto del membro con il gruppo.

La prima ipotesi è quella del recesso. Il contratto può riportare i casi in cui è consentito al membro di recedere dal gruppo. Nel silenzio del contratto il recesso è possibile sempre, ma solo con il consenso all'unanimità dei membri. È consentito comunque il recesso del membro del gruppo quando ricorre una giusta causa.

La seconda ipotesi è costituita dall'esclusione: il contratto di gruppo può prevedere anche cause di esclusione per i membri, salva la possibilità di iniziare il procedimento di esclusione, anche nel silenzio del contratto, quando un membro non rispetti i suoi obblighi o causi (o minacci di causare) gravi danni al funzionamento del gruppo (ad esempio una strategia di sistematico ed ingiustificato voto contrario su ogni decisione la cui adozione richieda il consenso unanime dei membri). La decisione sull'esclusione è presa dal giudice su richiesta della maggioranza dei membri del gruppo, salvo diversa disposizione del contratto. Il legislatore italiano prevede che sia escluso di diritto, e dunque senza necessità di ricorso al giudice, il membro del GEIE che sia stato dichiarato fallito od ammesso al concordato preventivo o alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Infine, naturalmente, il rapporto si scioglie per la perdita da parte del membro di quelle caratteristiche necessarie per fare parte del gruppo (la perdita della qualifica di "soggetto economico"), oltre che per il decesso del membro persona fisica (in questo caso la sua partecipazione non si trasmette agli eredi, a meno che il contratto non autorizzi tale procedura, o l'autorizzazione non sia rilasciata dagli altri membri all'unanimità. Sarà comunque necessario che anche il subentrante sia in possesso delle caratteristiche personali necessarie per essere membro del gruppo).

In ogni caso di recesso, esclusione, perdita dei requisiti o morte di un membro, spetta agli amministratori informare gli altri membri e provvedere all'aggiornamento dell'iscrizione nel registro delle imprese ed alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

L'uscita dal gruppo di un membro, per una qualunque delle ragioni appena viste, non comporta automaticamente lo scioglimento del GEIE. Questo continua a funzionare tra i membri rimasti sulla base delle regole stabilite dal contratto di gruppo, a meno che il contratto stesso non indicasse l'uscita di un determinato socio quale causa di scioglimento del gruppo.

Nel momento in cui il membro del gruppo recede, è escluso o perde i requisiti per prendere parte al GEIE gli amministratori del gruppo devono determinare, necessariamente sulla base del patrimonio del gruppo considerato al momento in cui si verifica la causa di uscita, il valore dei diritti che gli spettano e delle obbligazioni che gli incombono; nella sostanza deve essergli liquidata (o deve essere liquidata agli eredi, in caso di decesso del membro) la porzione di patrimonio del gruppo corrispondente alla sua partecipazione come determinata nel contratto. Ove il gruppo abbia, invece che delle attività, delle situazioni passive (perdite), sul membro uscente incomberà l'obbligo di partecipare, nella quota determinata dal contratto, al ripianamento della situazione. È inoltre da precisare che ogni membro che cessa di far parte del gruppo continua ad essere responsabile anche dopo la sua uscita per le obbligazioni del gruppo che sono derivate dalle attività condotte dal GEIE fino al momento in cui egli ne è stato membro.

Chi risponde?

I membri del gruppo contribuiscono alla eventuale differenza negativa tra entrate ed uscite nella proporzione prevista nel contratto di gruppo o, in mancanza di questo, in parti uguali.

Ogni membro, poi, risponde illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni di qualsiasi natura del GEIE, ma i creditori del gruppo possono far valere i propri diritti nei confronti di un membro soltanto dopo aver chiesto al gruppo di pagare e qualora il pagamento non sia stato effettuato entro un congruo termine.

Questo significa che il gruppo, in quanto soggetto giuridico, risponde innanzitutto con il patrimonio proprio che eventualmente abbia, e solo in seconda battuta entra in gioco la responsabilità patrimoniale dei membri.

Come si costituisce?

Per la costituzione del gruppo non è necessario l'intervento di un notaio e, teoricamente, neppure di un avvocato od un altro professionista. La legge italiana impone, infatti, solamente che il contratto sia redatto per iscritto, così come le sue eventuali modifiche.

Il contratto deve contenere tutte le informazioni essenziali alla venuta ad esistenza ed alla regolamentazione interna del gruppo. In particolare è richiesto che siano riportati nel contratto:

a) la denominazione del gruppo preceduta o seguita dall'espressione « gruppo europeo di interesse economico » o dalla sigla « GEIE », a meno che tale espressione o sigla figurino già nella denominazione;

b) la sede del gruppo;

c) l'oggetto del gruppo;

d) i nomi, la ragione o la denominazione sociale, la forma giuridica, il domicilio o la sede sociale e, eventualmente, il numero ed il luogo di iscrizione nel registro delle imprese di ciascun membro del gruppo;

e) la durata del gruppo, se quest'ultimo non è costituito a tempo indeterminato.

Una volta stipulato il contratto, esso dovrà essere depositato *dagli amministratori* del gruppo presso il registro delle imprese competente per territorio rispetto alla sede del gruppo. Nel medesimo registro dovranno essere riportate, sempre a cura degli amministratori, oltre ad ogni modificazione del contratto (compresi l'ingresso di nuovi membri e l'uscita di vecchi), pure le informazioni relative a

la creazione e la soppressione di ogni filiale e succursale del gruppo;

la sentenza che dichiara la nullità del gruppo;

la nomina dell'amministratore o degli amministratori del gruppo, il loro nome e la loro generalità, nonché l'indicazione se essi possano agire soli o debbano agire congiuntamente. Si dovrà iscrivere presso il registro pure la cessazione degli amministratori dalle loro funzioni (scadenza, decadenza, revoca, dimissioni, morte);

ogni cessione, da parte di un membro, della sua partecipazione nel gruppo o di una frazione di questa;

la decisione di scioglimento del gruppo, sia da parte dei membri che di origine giudiziale;

la nomina del liquidatore o dei liquidatori del gruppo, con indicazione di nomi e generalità, nonché la cessazione dalle funzioni di liquidatore;

la chiusura della liquidazione del gruppo;

il progetto di trasferimento della sede all'interno del territorio dell'Unione;

la eventuale clausola che esoneri un nuovo membro dal pagamento dei debiti sorti anteriormente alla sua ammissione.

Quando il gruppo decida per la creazione di una filiale o succursale in uno Stato diverso da quello in cui ha sede, gli amministratori dovranno provvedere, oltre alla iscrizione dell'informazione presso il registro delle imprese della sede del gruppo, anche presso il registro competente per territorio rispetto alla filiale o alla succursale aperta.

Dall'iscrizione nel registro al GEIE è attribuita capacità giuridica (non personalità giuridica, perlomeno per i gruppi con sede in Italia), cioè il gruppo acquista la possibilità di essere titolare di rapporti giuridici attivi e passivi.

Questo significa che il GEIE assume direttamente le proprie obbligazioni e ne risponde *innanzi tutto* con il proprio patrimonio; per gli atti compiuti prima dell'iscrizione, invece, sono responsabili solidalmente ed illimitatamente coloro che li hanno compiuti, a meno che il gruppo, dopo l'iscrizione, non si faccia carico di tali obblighi.

Dal momento dell'iscrizione, gli atti iscritti sono "opponibili nei confronti dei terzi". Questo significa che le informazioni, una volta iscritte, si ritengono conosciute dai terzi senza che questi possano provare in alcun modo di non esserne stati a conoscenza.

Oltre al deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese, gli amministratori (nel GEIE costituito in Italia) devono provvedere alla pubblicazione delle informazioni contenute nel contratto (ed alle loro modificazioni) e, almeno per sola menzione, delle altre soggette a deposito presso il registro delle imprese anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La notizia della costituzione e della chiusura della liquidazione del gruppo, poi, deve essere pubblicata, sempre a cura degli amministratori, pure sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Può accadere che vi siano, all'interno del contratto di gruppo, irregolarità che lo rendano "viziato", ovvero non idoneo ad esplicare pienamente la sua efficacia tra le parti. La più grave di queste è la possibilità che il contratto sia nullo. La legge italiana sul GEIE prevede espressamente come causa di nullità il fatto che il contratto di gruppo non sia stato redatto per iscritto. Oltre a

questa ipotesi, si applicheranno al gruppo costituito in Italia anche le cause di nullità ed annullabilità previste in generale per i contratti. In caso di dichiarazione di nullità, da parte del giudice, se vi è la possibilità di rimuovere la causa di nullità il tribunale deve concedere un termine che consenta ai membri del gruppo di regolarizzare la situazione. Nel caso in cui ciò non avvenga, o non sia possibile la regolarizzazione della posizione, la dichiarazione di nullità del gruppo determina la liquidazione dello stesso (il giudice stesso, nella sentenza, nomina uno o più liquidatori), restando tuttavia validi i rapporti del gruppo con i terzi sino al momento della iscrizione della sentenza di nullità.

Le indicazioni essenziali rispetto al gruppo (la denominazione del gruppo comprensive di « gruppo europeo di interesse economico » o della sigla « GEIE », il registro delle imprese presso cui è iscritto il gruppo, nonché il numero di iscrizione, l'indirizzo della sede del gruppo e le eventuali menzioni dell'obbligo degli amministratori di agire congiuntamente e del fatto che il gruppo è in stato di liquidazione) devono essere riportate nella corrispondenza, negli ordinativi ed in ogni analogo documento del GEIE. Lo stesso vale per ogni dipendenza, filiale o succursale del gruppo.

Come funziona un GEIE?

Il principale pregio del GEIE è il fatto che i membri sono liberi di strutturarne nella maniera più rispondente alle loro concrete necessità.

Sia il regolamento che la legge italiana stabiliscono infatti poche regole inderogabili sul punto.

Innanzitutto organi necessari del gruppo sono

- a) i membri, che agiscono collegialmente e possono prendere qualsiasi decisione necessaria per la realizzazione dell'oggetto del gruppo.
- b) l'amministratore o gli amministratori.

I membri sono liberi di prevedere, all'intero del contratto, ulteriori organi, stabilendone i poteri.

a) I membri

Quando si specifica che i membri agiscono collegialmente, significa che essi prendono, insieme, le decisioni riguardanti il gruppo.

Vi sono decisioni, più fondamentali, che devono necessariamente essere prese con il consenso di tutti i membri (modifica dell'oggetto del gruppo; modificare del numero di voti attribuito a ciascun membro; modifica delle procedure di

adozione delle decisioni; proroga della durata del gruppo; modifica della quota del contributo di ciascuno dei membri o di alcuni di essi al finanziamento del gruppo); riguardo ad altre, la regola dell'unanimità opera solo se il contratto non dispone diversamente (modifica di qualsiasi altro obbligo di un membro; qualsiasi altra modifica del contratto di gruppo).

Se il contratto non prevede l'unanimità per tutte le decisioni, di norma ogni membro dispone di un voto; il contratto di gruppo può tuttavia attribuire più voti a taluni membri, ma nessuno di essi può disporre, da solo, della maggioranza dei voti. Nel contratto è sempre possibile stabilire, comunque, che le decisioni debbano essere prese con il consenso, o anche solo con la presenza, di un certo numero di membri.

b) gli amministratori

Il gruppo è gestito da una o più persone (fisiche o, in Italia, anche rappresentanti di persone giuridiche) nominate nel contratto di gruppo o con decisione dei membri.

Non possono essere amministratori di un gruppo le persone che:

- in base alla legge che è loro applicabile (ad esempio la legge francese per un cittadino francese), o
- in base alla legge interna dello stato in cui ha sede il gruppo (la legge italiana, nel caso che stiamo esaminando), o
- in seguito ad una decisione giudiziaria o amministrativa pronunciata o riconosciuta in un qualsiasi Stato dell'Unione,

non possono essere amministratori di una società o di un'impresa o non possono agire in qualità di amministratori di un gruppo europeo di interesse economico.

Le modalità per la nomina degli amministratori ed i poteri loro attribuiti sono stabiliti dal contratto di gruppo o, nel caso in cui questo nulla disponga, da una apposita decisione dei membri, che dovrà essere all'unanimità.

Spetta tra l'altro agli amministratori sia la tenuta delle scritture contabili che la redazione del bilancio (nelle forme previste per la Società per Azioni, e che dovrà essere approvato dai membri), nonché il deposito di questo presso il registro delle imprese, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Oltre alla gestione del gruppo, ogni amministratore rappresenta il GEIE nei confronti dei terzi; il contratto di gruppo può tuttavia prevedere, se vi sono più amministratori, che la loro rappresentanza sia solo congiunta. Tale clausola opera nei confronti dei terzi solamente se è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

Il potere di rappresentanza dell'amministratore è particolarmente rilevante; quando agisce a nome del gruppo, egli impegna il GEIE nei confronti dei terzi anche se i suoi atti non rientrano nell'oggetto del gruppo (salvo che il gruppo stesso non riesca a provare che il terzo sapeva o non poteva ignorare che l'atto compiuto dall'amministratore superava i limiti dell'oggetto del gruppo. La prova è particolarmente difficile dal momento che il Regolamento è molto chiaro nello stabilire che la sola pubblicazione del contenuto del contratto, in cui è compreso anche l'oggetto, presso il registro delle imprese e la Gazzetta Ufficiale non è di per sé sufficiente a costituire tale prova); inoltre, anche se il potere dell'amministratore è stato limitato dal contratto di gruppo o da una decisione dei membri, questa non è opponibile ai terzi, anche se pubblicata.

Questo significa che, per garantire una maggiore velocità e certezza negli scambi commerciali, si è preferito dare garanzie ai terzi riguardo il fatto che l'amministratore agisca impegnando il gruppo, piuttosto che non al gruppo stesso. È tuttavia evidente che, se l'amministratore pone in essere comportamenti ad esso non consentiti dal contratto, dovrà comunque rispondere di essi nei confronti del gruppo e dei membri.

Il potere di gestione spetta di regola agli amministratori. È tuttavia possibile che, su determinate decisioni, anche uno solo di essi richieda ai membri di prendere la decisione; tale potere spetta, oltre che ad ogni amministratore, anche ad ogni membro del gruppo.

Inoltre ciascun membro ha il diritto di ottenere dagli amministratori informazioni sugli affari del gruppo e di prendere visione dei libri e dei documenti inerenti agli affari.

Dove può essere costituito un GEIE?

La sede del gruppo deve essere fissata all'interno dello Spazio Economico Europeo, nel luogo in cui il gruppo abbia l'amministrazione centrale, ovvero presso la sede dell'amministrazione centrale (o, se persona fisica, dell'attività a titolo principale) di uno dei membri. Condizione essenziale è che il gruppo svolga in tale luogo un'attività reale.

Una volta stabilita la sede del gruppo, che determina la legge applicabile (si sta qui prendendo in considerazione il GEIE con sede in Italia, ma potrebbe benissimo essere costituito anche in un altro Paese dello Spazio Economico, alle condizioni appena viste. In questo caso, tuttavia, potrebbero mutare sia le regole del gruppo che, in maniera più significativa, l'intero contesto legale in cui si opera), è comunque possibile per il gruppo trasferirsi in altro Paese dello Spazio Economico Europeo.

Le disposizioni riguardanti il cambio di sede del gruppo cambiano a seconda che la sede sia trasferita nello stesso Stato oppure all'estero. Nel primo caso la decisione sarà presa con le maggioranze e le procedure stabilite nel contratto, mentre nel secondo sarà necessario il consenso di tutti i membri del gruppo rispetto ad un progetto di trasferimento che gli amministratori del gruppo dovranno redigere e depositare sia presso il registro delle imprese che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Tra la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ed il voto dei membri del gruppo dovranno trascorrere almeno due mesi. Una volta approvato il trasferimento della sede all'estero, si potrà procedere all'iscrizione del gruppo presso il registro delle imprese competente rispetto alla nuova sede, e solo allora si potrà chiedere la cancellazione del gruppo dal registro originario. A partire dalla nuova iscrizione, il cambiamento della sede è reso conoscibile ai terzi; tuttavia, finché la pubblicazione della cancellazione dell'iscrizione dal registro della sede precedente non è stata effettuata, i terzi possono continuare a considerare valida la sede precedente, a meno che il gruppo non dimostri che i terzi erano a conoscenza del trasferimento.

Quando è utile fondare un GEIE?

Svariate possono essere le situazioni in cui il ricorso al GEIE esplica la propria utilità.

Innanzitutto è opportuno segnalare come un soggetto di maggiori dimensioni è normalmente dotato di un maggiore "potere contrattuale" nei confronti dei soggetti con cui si interfaccia all'interno del mercato. Ciò avviene per l'acquisto delle materie prime, per le condizioni che si riescono a spuntare nella contrattazione con i clienti, ma anche per la ricerca della provvista finanziaria: di fronte ad un istituto di credito, il gruppo normalmente godrà di un maggiore favore, anche in ragione del suo particolare regime di responsabilità, rispetto ad un singolo richiedente.

La particolare natura del GEIE ne fa inoltre un candidato ideale nell'ambito delle gare d'appalto pubbliche, indette dai singoli stati e dall'Unione stessa. La transnazionalità del gruppo può costituire un importante valore aggiunto per quanto riguarda la serietà dei suoi componenti, la loro esperienza e la capacità di un ottimale coordinamento interno delle mansioni, con conseguente abbattimento dei costi.

La costituzione di un GEIE può essere estremamente utile, inoltre, quando sono già attive relazioni di cooperazione tra soggetti economici; la costituzione di un GEIE in casi del genere mira ad una maggiore istituzionalizzazione di rapporti già consolidati, che garantisce, tra l'altro, la possibilità di maggiori e più proficue sinergie, all'insegna di una organizzazione unitaria, senza tuttavia perdere la propria indipendenza. Inoltre, sovente, il GEIE è stato utilizzato come una sorta di primo livello di integrazione tra soggetti economici per poi passare, nel medio periodo, a forme ancora più strutturate quali, ad esempio, la Società Europea.

Quando si scioglie?

I membri possono decidere in qualsiasi momento di sciogliere il gruppo; la decisione deve essere tuttavia presa all'unanimità, a meno che i membri non abbiano deciso diversamente nel contratto di costituzione.

Oltre a questa ipotesi di scioglimento "facoltativo" il Regolamento prevede che i membri debbano deliberare lo scioglimento quando

- ricorre una delle cause di scioglimento previste dal contratto, oppure decorre il termine finale del gruppo;

- è stato realizzato lo scopo per cui il gruppo è stato costituito, ovvero si è accertato che tale scopo non è più realizzabile;

- viene a mancare la pluralità dei membri, oppure viene a mancare il requisito della transnazionalità (ad esempio, a seguito dell'uscita di un membro, restano membri appartenenti tutti ad un solo Stato).

Se entro tre mesi dal verificarsi di una di queste cause di scioglimento il collegio dei membri non ha adottato alcuna decisione sul punto, qualsiasi membro può chiedere al giudice di pronunciare lo scioglimento del gruppo.

A seguito della decisione di scioglimento, gli amministratori devono provvedere al deposito della delibera di scioglimento presso il registro delle imprese ed alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Il giudice deve inoltre, su richiesta di ogni interessato (e non, dunque, dei soli membri), dichiarare lo scioglimento del gruppo quando sono violate le norme riguardanti i limiti dell'attività del GEIE o il fatto che la sede del gruppo sia in un luogo in cui questi non abbia l'amministrazione centrale o svolga qualche attività, o ancora nel caso in cui sia venuto meno il requisito della transnazionalità. Solo su richiesta di un membro, il giudice può anche decretare lo scioglimento del gruppo per giusta causa.

Lo scioglimento del gruppo comporta la sua liquidazione, ovvero la procedura di chiusura di tutte le posizioni attive e passive del gruppo, compresa la vendita delle sue proprietà, mobili ed immobili. Per i GEIE costituiti in Italia, essa segue le regole dettate per le società di persone.

Il gruppo mantiene la propria capacità di essere titolare di rapporti giuridici sino al termine del procedimento di liquidazione. I liquidatori devono provvedere alla cancellazione dell'iscrizione del gruppo nel registro delle imprese ed alla pubblicazione dell'avviso di chiusura della liquidazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea

È specificamente previsto dalla legge italiana che il GEIE che esercita un'attività commerciale si scioglie a seguito della sentenza che dichiara il fallimento.

Quanto paga di tasse un GEIE?

Il gruppo europeo di interesse economico è soggetto ad un principio di trasparenza fiscale totale. Questo significa che sugli utili prodotti dal gruppo non avverrà imposizione fiscale al GEIE, bensì si computeranno a fini fiscali gli utili direttamente in capo ai membri, sulla base della proporzione riconosciuta nel contratto.

Nella sostanza questo significa che il gruppo, di per sé, non è soggetto al pagamento di alcun tributo diretto. È tuttavia tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi sia ogni GEIE con sede in Italia, che il GEIE estero che abbia in Italia una stabile organizzazione (filiale, succursale). Redditi e perdite del gruppo sono imputati ai fini fiscali direttamente in capo ai membri del GEIE nella proporzione prevista dal contratto di costituzione o, nel silenzio di questo, in parti uguali; ciò accade anche per le eventuali ritenute versate dal gruppo: esse si scomputeranno dalle quote di utile spettanti a ciascun socio.

Quanto costa fare un GEIE?

Non essendo previste particolari formalità per la sua costituzione, un GEIE potrebbe essere creato anche ad un costo prossimo allo zero. Ciò non è consigliabile, come si avrà modo di vedere nelle *best practices* relative al gruppo, ma è possibile.

Esistono tuttavia dei costi non abbattibili derivanti dalla "manutenzione" del gruppo: essi sono rappresentati dal fatto che il GEIE, per quanto non soggetto ad imposte dirette, non è tuttavia esonerato dalla imposta di registro da corrispondersi all'agenzia delle entrate per quegli atti rispetto ai quali questa sia richiesta. Essendo poi il gruppo registrato presso il registro delle imprese, si dovrà ad esso corrispondere pure la quota annuale di iscrizione. In entrambi i casi si tratta comunque di importi relativamente modesti.

Si deve inoltre sottolineare che il GEIE è soggetto al regime IVA.

Best practices nella costituzione e nell'esercizio di un GEIE

1. Pre-costituzione

La natura di strumento di cooperazione che è propria del GEIE rende assolutamente centrale il profilo della **ricerca dei partner europei** assieme ai quali costituire il gruppo.

Nella pratica tale fase può certamente essere il risultato di esperienze di collaborazione già esistenti, anche se non in forma particolarmente strutturata. Nel caso in cui esse non vi siano, tuttavia, è possibile tentare il contatto con altre realtà di interesse attraverso contatti con **l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane** (ex ICE, sito internet www.ice.gov.it), la quale ha come scopo istituzionale proprio la promozione dei rapporti commerciali italiani con l'estero, con particolare riferimento alle esigenze delle piccole e medie imprese.

Altro canale istituzionale può essere costituito dallo **European Business Register**, un *network* (anch'esso, peraltro, un GEIE) dei registri delle imprese di 23 Paesi europei, attraverso il quale è possibile effettuare ricerche anche relative all'ambito di attività dell'impresa. Informazioni disponibili su www.ebr.org.

Parallelamente alla ricerca del *partner* è poi necessario, visto il carattere ausiliare del GEIE, chiarire in maniera il più possibile puntuale quelle che sono le attività che si intendono fare rientrare all'interno dell'ambito di azione del gruppo. Si deve sottolineare come il concetto di **ausiliarità** ha dei confini particolarmente ampi, per quanto concerne la disciplina del GEIE. Nello specifico, l'unico limite che si rinviene è relativo al fatto che l'attività del gruppo non può completamente sostituire quella dei suoi membri

Anche la **connotazione del soggetto membro del gruppo come "economico"** è decisamente di ampio respiro. Lo scopo dell'istituzione del gruppo europeo di interesse economico da parte dell'allora Comunità Europea era quello di semplificare l'accesso alla dimensione transnazionale di chiunque esercitasse qualunque attività a rilievo economico. Il rilievo economico, nel caso di specie, non è da valutarsi come idoneità astratta della copertura dei costi con i ricavi (come è per la normativa italiana relativa all'impresa), ma nel senso di attività il cui esercizio comporti qualunque tipo di introito finanziario. In un simile contesto rimangono comprese quindi anche fattispecie non certamente imprenditoriali: esistono GEIE costituiti da enti pubblici, da organizzazioni no-profit, e persino da monaci trappisti.

Si potrebbe pensare che il fatto che i *partner* all'interno del gruppo debbano necessariamente essere provenienti dallo Spazio Economico Europeo costituisca un limite rilevante. Proprio per questo anche **soggetti provenienti da Paesi terzi** possono prendere parte ad un GEIE; la loro funzione, tuttavia, sarà di membri non a pieno titolo, ma associati. Ciò significa che le obbligazioni

che incombono sui membri del gruppo saranno di competenza anche degli associati solamente in presenza di una specifica clausola contrattuale in tale senso.

2. Costituzione

La fase costitutiva del gruppo rappresenta senza dubbio un momento di fondamentale importanza per l'esistenza del GEIE. Anche se l'**assistenza di un professionista** non è esplicitamente richiesta dalla normativa, tuttavia essa è assolutamente consigliabile. Il contratto del gruppo, infatti, è il documento che scandisce come, in futuro, sarà gestita l'attività comune, e deve essere prestata la massima attenzione alla sua redazione. Per questa ragione lo schema di contratto che in questa pubblicazione si propone è da intendersi principalmente a fini informativi.

L'assistenza di un professionista si rende particolarmente utile per l'esame di aspetti di primaria importanza che anche qui di seguito saranno meglio chiariti. È evidente, tuttavia, come le forme anche molto differenziate che il gruppo può nel concreto assumere rende assolutamente preferibile che la gestione della fase della costituzione sia affidata ad un professionista legale per la stesura delle **clausole** di maggiore rilevanza e da uno fiscale per quanto concerne i profili legati alle **imposte**.

Strettamente connesso a questo tema è la scelta del **luogo dove stabilire la sede del gruppo**. La fondamentale importanza di tale profilo è dovuta al fatto che, pure essendo la normativa relativa al GEIE di origine comunitaria, e quindi per vari aspetti identica in tutti i Paesi facenti parte del SEE, su taluni argomenti (ad es.: attribuzione della personalità giuridica, eventuale limitazione del numero dei membri del gruppo, possibilità che l'amministratore sia persona giuridica, ecc...) possono incidere le leggi nazionali. Questo significa che non necessariamente stabilire la sede del gruppo in Italia si rivelerà la soluzione migliore in termini di efficienza per il gruppo che si intende costituire; e anche per quello che concerne gli aspetti tributari, non vi è la certezza che il regime italiano, che pure è di favore, sia il migliore possibile per i GEIE. Al fine di una decisione consapevole ed efficace, quindi, è assolutamente decisivo rivolgersi a professionisti che abbiano un quadro chiaro delle soluzioni possibili in ciascuno dei Paesi potenzialmente ospitanti il gruppo. In questo senso, l'unico limite che si rinviene nella disciplina comunitaria è che la sede del gruppo non può essere fittizia, nel senso che in essa il gruppo deve comunque svolgere un'attività reale. La sede può coincidere con quella di uno dei membri (si dovrà però ricordare che questo potrebbe risolversi in un problema per il gruppo nel caso in cui proprio quel membro decidesse di uscirne), ma nulla vieta che essa sia stabilita in uno Stato che non sia tra quelli in cui i membri del gruppo hanno la loro amministrazione generale. Da questo punto di vista, quindi, la possibilità per i membri di scegliere l'ordinamento giuridico che, per le più svariate ragioni, maggiormente risponde alle proprie esigenze è assolutamente piena.

Altra questione di cui vale la pena di sottolineare l'importanza è la **durata del contratto di GEIE**. Non vi è alcun vincolo posto dalla legge in tale senso; ciò significa che sono del tutto legittimi anche i gruppi costituiti a tempo indeterminato. Vale la pena di sottolineare, tuttavia, che esiste nel nostro Paese un consolidato orientamento della giurisprudenza che ritiene non possibile un legame a tempo (sostanzialmente) indeterminato nei contratti associativi; ciò potrebbe portare a discussioni tra i membri del gruppo anche in sede giudiziaria.

3. Gestione ed organizzazione interna

All'interno del contratto i membri possono includere ulteriori clausole che hanno lo scopo di "disegnare" il gruppo con i contorni più graditi ai membri.

In particolare nel contratto si può stabilire se le barriere all'uscita del GEIE debbano essere più o meno forti (ad esempio includendo specifiche cause di **recesso**), ed altrettanto per quanto concerne l'incidenza del legame di fiducia tra i membri (ancora attraverso l'inserimento in contratto di specifiche clausole di **esclusione**, o consentendo la **partecipazione al GEIE agli eredi del membro defunto**, ove abbiano le caratteristiche per potere fare parte del gruppo). Si potranno indicare **cause di scioglimento** del gruppo (anche, ad esempio, anche il fatto che sia venuto meno uno specifico membro dello stesso).

Un punto di importanza essenziale che deve essere regolato dal contratto è quello relativo ai **rapporti patrimoniali tra le parti**. Ciò significa che i membri del gruppo sono liberi di regolare come meglio credono gli equilibri interni relativi alla distribuzione dei profitti generati dal gruppo e, specularmente, delle perdite che da questo derivino. È quindi possibile che ad un membro, riconosciuto dagli altri come essenziale allo scopo del GEIE, sia attribuita una quota di profitti superiore alla sua partecipazione alle perdite. Sulla base di queste decisioni deriveranno gli introiti spettanti a ciascun membro e su cui saranno da versarsi le imposte.

Punto fondamentale è anche quello della **responsabilità dei membri del gruppo per le obbligazioni contratte da questo**. La responsabilità dei membri è illimitata, e, salvo il caso particolare in cui i membri siano concordi nell'esonerare un nuovo membro dalla responsabilità per gli impegni assunti dal GEIE prima della sua entrata, si ritiene non sia possibile un patto tra i membri che la limiti in maniera generalizzata. È tuttavia necessario offrire due precisazioni. Da un lato, lo stesso regolamento comunitario, nel decimo preambolo, stabilisce che è data facoltà al gruppo di concludere accordi con terzi al fine di esonerare i membri del GEIE dalla responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni da questi contratte, limitatamente a specifiche obbligazioni che con quegli stessi terzi siano sorte. Il rilievo pratico di questa norma è decisamente limitato: difficilmente il creditore si spoglia di una garanzia così pregnante come quella della responsabilità illimitata dei singoli membri del gruppo nei confronti del quale vanta il proprio credito. Più

interessante è, invece, rilevare come, in molti Paesi europei, si assista ormai da anni ad una tendenza che pare portare ad una semplificazione nella costituzione di società di capitali (che in quanto tali comportano una responsabilità dei soci limitata al conferimento) che sempre più spesso possono essere costituite con capitale sociale minimo molto ridotto, quando non del tutto assente. Uno stratagemma per ottenere il medesimo risultato della limitazione della responsabilità può quindi essere che ciascuno dei membri si costituisca, ove non lo sia già e ciò sia possibile (non è così, ad esempio, nel caso di professionisti italiani), in forma di società avente responsabilità limitata dei soci per le obbligazioni sociali. In questa maniera, anche se la responsabilità dei membri del gruppo resta formalmente illimitata, essa troverà un limite sostanziale nella somma dei patrimoni dei membri del gruppo.

Aspetto peculiare del gruppo è quello dell'**organizzazione interna**. Il sistema di gestione è quasi interamente lasciato a disposizione delle parti, che all'interno del contratto potranno muoversi con molta libertà. Per quanto riguarda i membri del gruppo, salvo alcune decisioni che devono necessariamente essere prese all'unanimità, il contratto potrà stabilire un generale **principio di maggioranza**, eventualmente attribuendo più voti ad alcuni membri (senza che nessuno abbia, tuttavia, la maggioranza dei voti disponibili). Non è richiesto, ma il contratto può prevederlo, un organo che agisca in forma assembleare (il procedimento assembleare potrebbe tuttavia risultare farraginoso per un istituto come il GEIE con una assoluta vocazione alla snellezza delle procedure).

Ancora da clausole da inserirsi nel contratto è regolata l'**amministrazione** del gruppo, sia per quanto riguarda la **nomina** (ad esempio riservando ad un determinato membro il diritto di nominare un amministratore), che l'eventuale opzione per la **rappresentanza congiuntiva** (che ha lo scopo di un maggiore controllo nell'operato del singolo amministratore, ma comporta necessariamente un rallentamento dell'azione amministrativa), che l'apposizione di **limitazioni al potere degli amministratori** (ancorché esse non siano opponibili ai terzi).

Nulla è specificato dalla normativa, inoltre, per quanto riguarda la presenza di un eventuale **organo di controllo**; i membri sono comunque liberi di istituirne uno.

4. Provvista finanziaria

Nella normativa relativa al GEIE l'unica disposizione che è dato di incontrare in materia di **provvista finanziaria** è l'art. 23 del Regolamento in cui si stabilisce che il gruppo non può ricorrere al pubblico risparmio, con ciò dovendosi intendere un divieto di sollecitazione del pubblico a prendere parte al gruppo in qualità di membri. Null'altro è detto. È tuttavia evidente che il gruppo, per potere funzionare e per potere essere il soggetto principale quanto alla responsabilità patrimoniale che incombe per le obbligazioni da lui

contratte, dovrà essere dotato di una provvista finanziaria. Come potrà avvenire ciò?

Innanzitutto i membri potranno effettuare dei “**conferimenti**”, dotando in questa maniera il gruppo di liquidità e di una sorta di “**fondo di dotazione**” già nella sua fase iniziale. Il vantaggio di una simile operazione è tra l’altro anche quello di offrire una garanzia patrimoniale supplementare ai creditori del gruppo. È tuttavia necessario considerare attentamente il tipo di dazione, anche ai fini dell’applicabilità o meno dell’IVA.

Oltre ai “conferimenti”, i membri potranno sostenere il gruppo con **prestiti o dazioni, anche a fondo perduto**; anche in questo caso pare opportuno prestare la massima attenzione ai profili fiscali dell’operazione.

Inoltre è certamente possibile che i proventi derivanti dall’attività del GEIE, anziché essere distribuiti ai soci, restino all’interno del gruppo andandone a costituire una **patrimonializzazione**. In questo senso il legislatore italiano ha previsto, per i gruppi costituiti in Italia, che i membri paghino ugualmente le imposte sulla parte dell’attivo di loro teorica spettanza, indipendentemente dalla effettiva percezione di questo.

Infine, il divieto di ricorrere al pubblico risparmio non sembra, invece, coprire l’area del mercato del capitale di debito. Questo significa che il GEIE potrà emettere **titoli, anche seriali**, incorporanti una frazione di un’operazione di mutuo, che dunque attribuiscono al loro titolare il diritto alla percezione di un interesse periodico, oltre che alla restituzione del montante.

5. Modificazioni del contratto

Ultimo aspetto da tenere in considerazione è quello relativo alle eventuali modifiche del contratto di GEIE. Nel caso in cui l’accordo non stabilisca, esse dovranno essere necessariamente approvate dall’unanimità dei membri; inoltre, una volta effettuata la modifica, il contratto modificato dovrà essere depositato presso il registro delle imprese e dovrà esserne data pubblicità. Per queste ragioni, la prassi dei gruppi prevede spesso che accanto al contratto, le previsioni organizzative che in esso non devono necessariamente figurare siano contenute in un **regolamento esterno**, modificabile eventualmente anche a maggioranza e non soggetto a pubblicità legale.

Statuto tipo ed indicazioni per la compilazione

Lo statuto che qui si propone è tratto dalla pubblicazione "Il GEIE. Uno strumento per la cooperazione transfrontaliera" edito dalla Commissione Europea nel 1999. Si è provveduto ad integrare lo schema di statuto lì proposto con le prescrizioni dettate dalla normativa italiana.

Contratto costitutivo di un gruppo europeo di interesse economico - GEIE

Tra i sottoscritti

1) Sig./Sig.ra ..., nato/a a ...,
domiciliato/a a ..., di professione ...

e/o

2) la società ... di diritto ..., con sede
legale a ..., iscritta nel registro ... al
numero ...,

rappresentata

— ai sensi di una procura in forma di
scrittura privata allegata al presente
contratto

oppure

— conformemente al suo statuto

oppure

— ...

dal Sig./dalla Sig.ra ...

e/o

3) l'ente di diritto pubblico...,

rappresentato

— ai sensi di una procura in forma di
scrittura privata allegata al presente
contratto

oppure

— conformemente al suo statuto

oppure

— ...

dal Sig./dalla Sig.ra ...

e/o

4)...

è costituito un gruppo europeo di
interesse economico (GEIE),
disciplinato dal regolamento (CEE) n.

Chi sono i membri fondatori del
gruppo?

*Fornire tutti i dati utili all'individuazione
dei membri e dei loro rappresentanti.*

*NB: I membri di un GEIE devono
risiedere in almeno due diversi Stati del
SEE.*

*NB: Gli enti di diritto pubblico possono
essere membri a pieno titolo di un
GEIE. Per contro, un GEIE non può
essere membro di un altro GEIE [cfr.
articolo 3.2., lettera e), del
regolamento].*

2137/85 del Consiglio e dal decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Articolo 1 — Denominazione

Il gruppo ha la seguente denominazione:

.... GEIE

oppure

.... gruppo europeo di interesse economico.

Qual è la denominazione del gruppo?

La denominazione di ogni gruppo deve essere preceduta o seguita dalla sigla «GEIE» o dall'espressione «gruppo europeo di interesse economico», salvo che tale sigla o espressione figurino già nella denominazione.

Articolo 2 — Oggetto

Il GEIE ha per oggetto:

— la produzione di ...

e/o

— la prestazione di ...

e/o

— la promozione di ...

e/o

— la distribuzione di ...

e/o

— il coordinamento di ...

— ...

Qual è l'oggetto del gruppo?

L'oggetto, ossia l'attività del GEIE, può essere di qualunque tipo, purché conservi un carattere ausiliario rispetto all'attività dei suoi membri e comporti un minimo di attività economica. Per i fondatori di un GEIE è importante definire con precisione l'oggetto della loro collaborazione allo scopo di determinare in anticipo il contenuto delle loro obbligazioni.

eventualmente

Nel quadro di tale oggetto, la cooperazione tra i membri riguarderà segnatamente:

...

In particolare, quali attività potrà esercitare il gruppo per conseguire i suoi obiettivi?

Una volta definito l'oggetto del gruppo è possibile specificare le attività che esso potrà esercitare.

Articolo 3 — Sede

La sede del GEIE è stabilita a ...

In quale Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) avrà sede il gruppo? Quale sarà il suo indirizzo?

NB: La sede del gruppo può essere fissata nel luogo in cui uno dei suoi membri ha l'amministrazione centrale o l'attività a titolo principale.

NB: La sede determina la legge applicabile al GEIE: questa è infatti la legge nazionale dello Stato in cui si trova la sede del gruppo.

Articolo 4 — Durata

Il gruppo è costituito a tempo indeterminato.

oppure

Il gruppo è costituito per un periodo di... anni a decorrere dalla data della sua iscrizione nel registro delle imprese tenuto presso la CCIAA di ...

PROFILO PATRIMONIALE

Articolo 5 — Fondo patrimoniale

Il gruppo è costituito senza un fondo patrimoniale iniziale.

eventualmente

Se del caso, la collegialità dei membri potrà decidere

— all'unanimità

oppure

— a maggioranza ...

di dotare il gruppo di un fondo patrimoniale. In tale occasione esso specificherà l'importo di tale fondo, il valore di ciascuna quota e fisserà il conferimento ad esso di ciascun membro.

oppure

Il fondo patrimoniale del gruppo, d'importo pari a ..., è diviso in quote uguali di ...

Le quote sono attribuite ai membri del gruppo

— proporzionalmente ai conferimenti

oppure

— in parti uguali

oppure

— X quote al membro A — Y quote al membro B

Il gruppo sarà costituito a tempo determinato?

In caso affermativo, specificare la durata. Completare con i riferimenti alla sede del registro delle imprese competente per territorio.

In caso di mancata indicazione della durata, il gruppo è automaticamente considerato come costituito a tempo indeterminato.

Il gruppo avrà un fondo patrimoniale?

In caso contrario, specificare eventualmente le modalità di una successiva formazione di un fondo patrimoniale.

Secondo quali modalità i membri potranno decidere di dotare il gruppo di un fondo patrimoniale e fissare i conferimenti al GEIE di ciascun membro?

Quale sarà l'importo del fondo patrimoniale iniziale del gruppo? Qual è l'importo di ciascuna quota?

Secondo quali criteri sono attribuite le quote ai membri?

Articolo 6 — Conferimenti

1) Conferimenti di danaro

— Il Sig./la Sig.ra ... versa al gruppo la somma di ...

e/o

— La società ... versa al gruppo la somma di ...

e/o

— L'ente di diritto pubblico ... versa al gruppo la somma di ...

2) Conferimenti in natura/immateriali

— Il Sig./la Sig.ra ... conferisce al gruppo il bene o i beni qui di seguito elencati ...

e/o

— La società ... conferisce al gruppo il bene o i beni qui di seguito elencati ...

e/o

— L'ente di diritto pubblico ... conferisce al gruppo il bene o i beni qui di seguito elencati

Articolo 7 — Finanziamento

Il finanziamento del gruppo è assicurato tramite

— il versamento di quote o altri apporti dei membri, secondo le modalità stabilite dalla collegialità dei membri.

e/o

— il pagamento dei servizi prestati a membri del gruppo o a terzi. L'importo e le modalità di tali versamenti saranno fissati dall'amministratore o dagli amministratori.

e/o

— Se del caso, ai nuovi membri potrà essere richiesto il pagamento di un diritto d'ingresso alle condizioni fissate dalla collegialità dei membri.

I membri effettueranno conferimenti?

In caso affermativo, specificare l'importo e la natura di tali conferimenti.

Quale membro o quali membri effettueranno conferimenti di danaro e per quale importo?

Quale membro o quali membri effettueranno conferimenti in natura/immateriali? Quali conferimenti?

Descrivere i conferimenti in natura (ad esempio, la concessione, a titolo gratuito, di un fabbricato) o immateriali (ad esempio, il diritto di sfruttamento di un brevetto senza contropartita).

Come sarà garantito il finanziamento del gruppo?

NB: Il GEIE non deve obbligatoriamente disporre di un fondo patrimoniale. In difetto di pattuizioni contrattuali in materia, i membri saranno tutti tenuti a contribuire al finanziamento delle attività del GEIE in misura uguale.

MEMBRI

Articolo 8 — Ammissione di nuovi membri

La decisione di ammettere nuovi membri è adottata all'unanimità dalla collegialità dei membri.

eventualmente

Possono domandare l'adesione al gruppo le persone fisiche o giuridiche, le società o gli altri enti di diritto privato o pubblico costituiti in conformità con la legislazione di uno Stato aderente al SEE che soddisfino le seguenti condizioni: ...

eventualmente

Il nuovo membro è esentato dall'obbligo di rispondere illimitatamente e solidalmente nei confronti di terzi del pagamento dei debiti del gruppo sorti anteriormente alla sua ammissione.

eventualmente

L'ammissione di un nuovo membro può essere subordinata al versamento di un diritto d'ingresso fissato dalla collegialità dei membri al momento della sua ammissione.

eventualmente

Un nuovo membro può essere ammesso al gruppo soltanto all'inizio dell'anno fiscale.

eventualmente

Il GEIE potrà allacciare rapporti di collaborazione con altri soggetti aventi sede in uno Stato non aderente al SEE. Tali soggetti non saranno considerati membri ma potranno acquisire lo status di «associati». Le modalità e il contenuto dei rapporti di collaborazione

Quali sono le condizioni di ammissione dei nuovi membri?

I nuovi membri saranno esonerati dal pagamento dei debiti sorti anteriormente alla loro ammissione al gruppo?

I membri sono liberi di prevedere una clausola siffatta.

NB: Tale clausola è opponibile ai terzi soltanto se oggetto di una pubblicazione preventiva.

L'ammissione di nuovi membri sarà soggetta al versamento di un diritto d'ingresso?

Tale disposizione può essere prevista per non complicare la contabilità del gruppo. I membri devono tuttavia essere consapevoli che essa limita la loro flessibilità nell'ammissione di nuovi membri.

Sono previsti associati?

Quali saranno le modalità della loro partecipazione al gruppo?

con questi ultimi saranno definiti dalla collegialità dei membri che delibererà
— all'unanimità
oppure
— a maggioranza ...
oppure
— a maggioranza semplice dei membri.

Articolo 9 — Membri in prova

Per l'acquisizione dello status di membro di pieno diritto è necessario un periodo di prova della durata di ... mesi. Durante tale periodo il candidato acquisisce lo status di «membro in prova».

La decisione di ammissione in qualità di membro in prova è adottata dalla collegialità dei membri che delibera
— all'unanimità
oppure
— a maggioranza ...
oppure
— a maggioranza semplice dei membri.

Nel periodo di prova, il membro in prova non sarà titolare dei diritti e degli obblighi propri ai membri di pieno diritto.

I diritti e gli obblighi del membro in prova durante il periodo di prova sono determinati dalla collegialità dei membri che delibera
— all'unanimità
oppure
— a maggioranza ...
oppure
— a maggioranza semplice dei membri.

Il membro in prova nonché il gruppo possono porre termine in qualsiasi momento al periodo di prova tramite invio di una lettera raccomandata.

L'inclusione nel contratto di una siffatta clausola è facoltativa. Tuttavia un periodo di prova consente sia al candidato sia ai membri del gruppo una verifica reciproca, per- mettendo la maturazione di una decisione sull'opportunità della nuova adesione.

Per l'acquisizione dello status di membro di pieno diritto sarà necessario un periodo di prova?

Quali sono le modalità di ammissione in qualità di membro in prova?

Quali sono i diritti e gli obblighi del membro in prova durante il periodo di prova?

Secondo quali modalità sarà adottata la decisione concernente tali diritti e obblighi?

A quali condizioni è possibile porre termine al periodo di prova prima della sua scadenza?

La decisione è adottata, per il gruppo, dalla collegialità dei membri che delibera
— all'unanimità
oppure
— a maggioranza ...
oppure
— a maggioranza semplice dei membri.

Allo scadere del periodo di prova, il membro in prova avrà il diritto di chiedere l'ammissione al gruppo in qualità di membro di pieno diritto.

La decisione di ammissione è adottata dalla collegialità dei membri all'unanimità.

eventualmente

Tale decisione avrà effetto solo a partire dall'inizio dell'anno fiscale. Nel frattempo il periodo di prova è automaticamente prorogato.

Tale disposizione può essere prevista per non complicare la contabilità del gruppo. I membri devono tuttavia essere consapevoli che essa limita la loro flessibilità nell'ammissione di nuovi membri.

Articolo 10 — Recesso di un membro

Qualsiasi membro di un GEIE può recedere dal gruppo

— con l'accordo unanime degli altri membri
oppure
— con l'accordo di ... dei membri
oppure
— nel caso in cui l'autorizzazione a effettuare la cessione della sua quota sia stata rifiutata dai membri
oppure
— senza che sia richiesto l'accordo degli altri membri.

Ogni membro del gruppo può inoltre recedere per giusta causa.

eventualmente

Il recesso ha effetto dopo che ne è stato dato preavviso agli amministratori mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno

A quali condizioni un membro può recedere?

La cessione della partecipazione a un terzo è subordinata a un'autorizzazione che deve essere data all'unanimità (cfr. articolo 12). In caso di rifiuto di tale autorizzazione, il contratto può prevedere la possibilità di recesso.

Per recedere sarà obbligatorio dare preavviso?

- con un anticipo di almeno ... mesi
oppure
- almeno ... mesi prima della fine dell'anno fiscale.

Articolo 11 — Esclusione di un membro

Ogni membro del gruppo può essere escluso quando contravvenga gravemente ai suoi obblighi o quando causi o minacci di causare perturbazioni gravi nel funzionamento del gruppo. È inoltre escluso di diritto il membro che sia stato dichiarato fallito, ammesso alla procedura di concordato preventivo o assoggettato alla liquidazione coatta amministrativa.

eventualmente

Ogni membro può anche essere escluso dal gruppo per uno dei motivi qui di seguito elencati:

- ...

La decisione di escludere un membro è adottata

- dalla collegialità dei membri
- a maggioranza ...

o

- all'unanimità.

oppure

- dagli amministratori
- a maggioranza ...

o

- all'unanimità.

Articolo 12 — Cessione di partecipazione

Ogni partecipazione nel gruppo o una frazione di questa può essere ceduta a un altro membro o a un terzo.

L'efficacia della cessione è subordinata all'autorizzazione data dagli altri membri all'unanimità.

eventualmente

Tale cessione avrà effetto al termine dell'anno fiscale.

Tale disposizione può essere prevista per non complicare la contabilità del gruppo. I membri devono tuttavia essere consapevoli che essa limita la flessibilità di un membro che intende recedere dal gruppo.

Quali sono le altre cause di esclusione di un membro?

Chi adotterà la decisione di esclusione di un membro e secondo quali modalità?

Si tratta di una norma inderogabile del regolamento (articolo 22). Se un membro cessa di far parte di un gruppo per effetto della vendita della sua partecipazione, il terzo acquirente non può divenire membro del gruppo se non previa espressa approvazione da parte della totalità dei restanti membri.

Tale disposizione può essere prevista per non complicare la contabilità del gruppo. I membri devono tuttavia essere consapevoli che essa limita la

flessibilità di un membro che intende recedere dal gruppo.

NB: Qualora non venga concessa l'autorizzazione alla cessione della partecipazione, il membro avrà tuttavia la possibilità di recedere purché adempia alle condizioni di cui all'articolo 10.

Articolo 13 — Successione in caso di decesso

In caso di decesso di una persona fisica membro del gruppo, l'autorizzazione di ammettere il suo successore nel gruppo è adottata

- dai restanti membri
- all'unanimità
- o
- a maggioranza

oppure

- dagli amministratori
- all'unanimità
- o
- a maggioranza ...

Articolo 14 — Diritti e obblighi del membro uscente

Se un membro cessa di far parte del gruppo per una causa diversa dalla cessione dei suoi diritti alle condizioni previste all'articolo 12, il valore dei diritti che gli spettano o delle obbligazioni che gli incombono è determinato tenendo conto del patrimonio del gruppo quale si presenta al momento in cui tale membro cessa di farne parte.

A quali condizioni i successori di un membro deceduto possono diventare membri del GEIE?

NB: In caso di mancata concessione dell'autorizzazione a succedere nella partecipazione, il valore di questa sarà liquidato agli eredi del membro deceduto alle condizioni previste dal successivo articolo 14.

Nel caso in cui un membro cessi di far parte di un gruppo per recesso, esclusione o decesso, si procede alla liquidazione, allo stesso membro o ai suoi eredi, della sua partecipazione, eccetto nel caso in cui gli eredi desiderino e siano autorizzati a succedere al membro deceduto nella partecipazione (cfr. articolo 33 del regolamento).

NB: Il membro che cessa di far parte di un GEIE continua ad essere responsabile per cinque anni dopo il suo recesso per i debiti derivanti dall'attività del gruppo anteriore alla cessazione della sua qualità di membro.

Articolo 15 — Responsabilità

I membri del gruppo rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni di qualsiasi natura di quest'ultimo.

eventualmente

A livello interno le conseguenze di tale responsabilità sono ripartite

— in parti uguali

oppure

— nella medesima proporzione della partecipazione agli utili del gruppo

oppure

...

ORGANI

Articolo 16 — Collegialità dei membri

La collegialità dei membri è l'insieme dei membri del gruppo. Essa può prendere qualsiasi decisione ai fini della realizzazione dell'oggetto del gruppo.

I membri si riuniscono o sono consultati su iniziativa di un membro o di un amministratore.

La consultazione assumerà la forma di

— riunione fisica

e/o

— riunione telefonica

e/o

— teleconferenza

e/o

...

eventualmente

Ogni anno dovrà essere convocata almeno una assemblea generale allo scopo di adottare le seguenti decisioni:

— approvazione dei conti annuali

e/o

...

Non è possibile derogare al regime di responsabilità esterna del GEIE: nei confronti dei terzi ogni membro può essere chiamato a pagare integralmente un debito del gruppo allorché questo non ha onorato i propri impegni.

I membri del GEIE sono tuttavia liberi di stabilire le modalità di ripartizione interna del rischio connesso alla loro partecipazione al gruppo.

Per la ripartizione interna della responsabilità per i debiti del gruppo quale criterio si intende adottare?

NB: I membri sono liberi di escludere o di ridurre, mediante specifico contratto tra il gruppo e un terzo, la responsabilità di uno o più dei membri per un determinato debito.

Quale forma assumerà la consultazione?

Qualsiasi forma di consultazione è possibile.

Sarà convocata un'assemblea generale annuale? Quali decisioni vi verranno adottate?

I membri hanno la facoltà di prevedere la convocazione di almeno un'assemblea generale all'anno in vista dell'adozione delle decisioni più importanti per la vita del gruppo.

In caso di consultazione della collegialità dei membri, l'amministratore/il presidente del consiglio di amministrazione convoca i membri mediante
— lettera scritta e/o telex e/o fax e/o ... , ... giorni lavorativi prima della data di tale riunione.

eventualmente

La convocazione deve specificare l'ordine del giorno della riunione.

I membri (non) possono farsi rappresentare da un loro delegato.

Ogni membro dispone

— di un voto

oppure

— di un numero di voti pari al numero di quote possedute

...

I membri decidono all'unanimità di:

- a) modificare l'oggetto del gruppo,
- b) modificare il numero di voti attribuito a ciascuno di essi,
- c) modificare le condizioni di adozione delle decisioni,
- d) prorogare la durata del gruppo,
- e) modificare la quota del contributo di ciascuno dei membri o di alcuni di essi al finanziamento del gruppo,
- f) trasferire la sede del gruppo in un altro Stato aderente al SEE,
- g) ammettere nuovi membri,
- h) cedere a un altro membro o a un terzo la loro partecipazione nel gruppo o una frazione di questa,
- i) ...

Tutte le altre decisioni sono adottate alle condizioni di numero legale e di maggioranza sottoindicate.

L'assemblea può deliberare validamente soltanto

— allorché è presente o è rappresentata almeno la metà dei membri, a loro volta rappresentanti almeno la metà dei voti

Secondo quali modalità si procederà alla convocazione dell'assemblea dei membri?

Sono possibili diverse modalità di convocazione: la scelta è lasciata ai membri.

La convocazione dovrà specificare l'ordine del giorno della riunione?

I membri potranno farsi rappresentare da un delegato?

La scelta è libera.

Quanti voti avrà a disposizione ogni membro?

I membri hanno piena libertà di scelta a questo riguardo, a condizione che nessuno di essi disponga della maggioranza dei voti (cfr. articolo 17, paragrafo 1, del regolamento).

Il regolamento stesso sancisce che le decisioni di cui alle lettere da a) a h) non possano essere adottate che all'unanimità. La loro menzione nel contratto non è pertanto indispensabile ma permette ai suoi firmatari di comprendere meglio i meccanismi che regolano il GEIE e specifica chiaramente gli obblighi che essi si assumono.

NB: La decisione di cui alla lettera d) si riferisce esclusivamente al GEIE costituito a tempo determinato. I membri sono liberi di prevedere altre decisioni per la cui adozione sarà necessaria l'unanimità. È tuttavia opportuna una certa cautela perché la rigidità di tale norma può comportare in taluni casi la paralisi delle attività.

A quali condizioni di numero legale e di maggioranza saranno adottate le altre decisioni?

Quanti membri, rappresentanti quanti voti, sono necessari affinché l'assemblea possa deliberare validamente?

oppure
— allorché...

Le decisioni sono adottate
— a maggioranza dei tre quarti dei voti
dei membri presenti o rappresentati
oppure
— a maggioranza semplice dei voti dei
membri presenti o rappresentati
oppure
— ...

AMMINISTRAZIONE

Articolo 17 — Amministrazione

Il gruppo è gestito da un
amministratore/consiglio
d'amministrazione composto da ...
membri.

Gli amministratori sono nominati dalla
collegialità dei membri
— all'unanimità
oppure
— a maggioranza ...

Essi sono nominati per un periodo di ...
anni e sono revocabili
— senza preavviso
oppure
— alle stesse condizioni previste per la
loro nomina
oppure
— ...

Articolo 18 — Poteri degli amministratori

L'amministratore o gli amministratori
possono effettuare tutti gli atti
necessari o utili al conseguimento
dell'oggetto del gruppo, esclusi quelli
che la legge o il presente contratto
riservano alla collegialità dei membri.

A quale maggioranza dei voti dei
membri presenti o rappresentati sono
adottate le decisioni?

Quanti amministratori sono previsti?
*Specificare se l'amministrazione potrà
essere conferita a una persona
giuridica.*
*NB: Tale facoltà è espressamente
prevista per i GEIE costituiti in Italia.*

Secondo quali modalità si procederà
alla nomina e alla revoca degli
amministratori?

*NB: Ciascuno degli amministratori
rappresenta il gruppo nei confronti dei
terzi.*
*Una limitazione dei poteri degli
amministratori è sempre possibile a
livello interno: ossia non sarà mai
opponibile ai terzi, ma potrà
comportare una responsabilità
dell'amministratore nei confronti del
gruppo.*

eventualmente

In particolare l'amministratore può: ...

eventualmente

Il gruppo sarà validamente impegnato nei confronti dei terzi solo con la firma congiunta di almeno ... amministratori.

ESERCIZIO — RISULTATI — CONTROLLO

Articolo 19 — Esercizio

L'esercizio inizia il... e si chiude il

eventualmente

Eccezionalmente, il primo esercizio inizierà il ... e si chiuderà il ...

Articolo 20 — Conti annuali

Alla chiusura di ogni esercizio l'amministratore o gli amministratori redigono i conti annuali e li sottopongono all'approvazione dei membri entro ... mesi dalla chiusura dell'esercizio.

I conti annuali sono pubblicati a cura degli amministratori presso il registro delle imprese competente.

Articolo 21 — Risultati

Se dalla contabilità risulta un utile, la collegialità dei membri può decidere di attribuirne una certa percentuale a un fondo di riserva oppure di ripartirlo tra i membri

— in parti uguali

oppure

— proporzionalmente al numero delle loro quote

oppure

— come segue ...

Gli amministratori dovranno operare congiuntamente?

L'unica possibilità di limitazione dei poteri di rappresentanza degli amministratori verso i terzi è quella di stabilire che essi compiano e quindi firmino congiuntamente la totalità degli atti o una parte di essi (elencati in tal caso nel contratto).

NB: Tale clausola è opponibile ai terzi soltanto se oggetto di una pubblicazione preventiva.

Quando inizia l'esercizio? Quando si chiude?

Normalmente l'esercizio va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Disposizioni particolari possono essere adottate per il primo esercizio.

Il legislatore italiano prevede, all'art. 7 del d.lgs. 240/1991, l'obbligo da parte degli amministratori del GEIE sia di redigere i conti annuali in forma di stato patrimoniale e conto economico, sia quello di provvedere alla loro pubblicazione presso il registro delle imprese entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Nella maggior parte dei casi vi sarà parallelismo tra il contenuto del presente articolo e quello degli articoli 5, 6 e 7 (fondo patrimoniale, conferimenti, finanziamento) e dell'articolo 15 (responsabilità).

Secondo quali modalità verranno ripartiti gli utili del gruppo tra i suoi membri?

Nel caso in cui è registrata una perdita, l'amministratore o gli amministratori possono invitare i membri del gruppo a contribuire alla copertura di questa — in parti uguali
oppure
— come segue ...

Articolo 22 — Controllo

Il controllo della situazione finanziaria, dei conti annuali e della gestione è affidato a
— un collegio sindacale
oppure
— ...
nominato dalla collegialità dei membri secondo le modalità e alle condizioni qui di seguito specificate:...

Articolo 23 — Scioglimento

La collegialità dei membri può decidere lo scioglimento anticipato del gruppo
— all'unanimità
oppure
— ...

eventualmente

Il gruppo non sussiste più/continua a sussistere dopo che uno dei suoi membri ha cessato di farne parte.

Il gruppo si scioglie inoltre a seguito della dichiarazione di fallimento.

Articolo 24 — Liquidazione

Alla scadenza o in caso di scioglimento anticipato del gruppo, questo è liquidato
— dall'amministratore o dagli amministratori
e/o
— da uno o più liquidatori se così è deciso dalla collegialità dei membri.

Si applicano gli artt. 2275 ss. del codice civile, in quanto compatibili.

Secondo quali modalità saranno ripartite le perdite del gruppo tra i membri?

In difetto di pattuizioni contrattuali, gli utili e le perdite saranno ripartiti in parti uguali tra i membri.

Sarà costituito un organo di controllo del gruppo? In caso affermativo quale forma assumerà?

Il regolamento non sancisce espressamente l'obbligo dell'esistenza di un organo di controllo del GEIE. È tuttavia sempre possibile prevederne uno.

A quali condizioni potrà essere deciso lo scioglimento del gruppo?

La decisione può essere adottata secondo modalità liberamente stabilite dai membri.

Il gruppo sussisterà anche dopo che uno dei suoi membri avrà cessato di farne parte?

In difetto di disposizioni contrattuali al riguardo il gruppo sussiste, salvo il caso in cui non permanga più che un solo membro oppure permangano diversi membri ma di un solo paese.

A chi sarà conferito l'incarico di liquidare il gruppo?

A norma dell'art. 8 del d.lgs. 240/1991 la liquidazione del GEIE è equiparata a quella delle società di persone

Una volta effettuato il pagamento dei debiti e degli oneri a carico del gruppo, le eventuali eccedenze attive o passive sono ripartite tra i membri

- in parti uguali
- oppure*
- proporzionalmente al numero delle loro quote
- oppure*
- ...

VARIE

Articolo 25 — Controversie tra membri

Qualsiasi controversia che potrebbe sorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione del presente contratto, sia tra i membri e/o l'amministratore o gli amministratori e/o il gruppo, sia tra gli stessi membri, sulla quale non è obbligatoriamente chiamata a pronunciarsi l'autorità giudiziaria sarà sottoposta al giudizio di un arbitro/conciliatore/mediatore/collegio di arbitri/conciliatori/mediatori, designato/i secondo le seguenti modalità: ...

Articolo 26 — Regolamento interno

I diritti e gli obblighi dei membri sono specificati nel/in un regolamento interno allegato al presente contratto. I membri possono modificare tale regolamento adottando una decisione

- all'unanimità
- oppure*
- a maggioranza

Secondo quali modalità si procederà alla ripartizione delle eventuali eccedenze attive o passive?

In difetto di pattuizioni contrattuali al riguardo, la ripartizione sarà effettuata in parti uguali. Nella maggior parte dei casi vi sarà parallelismo tra il contenuto del presente articolo e quello degli articoli 5, 6 e 7 (fondo patrimoniale, conferimenti, finanziamento) e dell'articolo 15 (responsabilità).

Le controversie sorte circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione del contratto, sia tra i membri e/o l'amministratore o gli amministratori e/o il gruppo, sia tra gli stessi membri, sui quali non è obbligatoriamente chiamata a pronunciarsi l'autorità giudiziaria, potranno essere sottoposte ad arbitrato/conciliazione/mediazione? In caso affermativo, secondo quali modalità?

Tale disposizione non è obbligatoria. Per dirimere le eventuali controversie, i membri sono liberi di ricorrere a mezzi extragiudiziali di composizione delle controversie (arbitrato, mediazione, conciliazione). Tali soluzioni possono evitare lunghe procedure giudiziarie che potrebbero paralizzare l'attività del gruppo, la quale è intimamente legata alla fiducia reciproca tra i membri.

Un regolamento interno non è obbligatorio: esso può essere tuttavia redatto, al momento della stesura del contratto o anche successivamente, al fine di specificare in dettaglio i diritti e gli obblighi dei membri.

Articolo 27 — Lingue

Il presente contratto è redatto in lingua ..., ... e ... In caso di contestazioni circa la sua interpretazione farà fede la versione in lingua ... e/o ...

Per qualsiasi rapporto o comunicazione ufficiale tra i membri, si decide di adottare la lingua ...

In quale lingua o lingue è redatto il contratto? Quale lingua farà fede in caso di contestazioni circa la sua interpretazione? Quale lingua sarà utilizzata per i rapporti tra i membri?

Tale disposizione non è obbligatoria, ma figura frequentemente nei contratti di GEIE.

Al fine dell'iscrizione del gruppo nel registro delle imprese, tuttavia, è necessario il deposito dell'atto in lingua italiana, ovvero dell'atto in lingua straniera, ma corredato da traduzione giurata in italiano

(Seguono le firme dei membri fondatori; ai fini della iscrizione nel registro delle imprese è necessario che la sottoscrizione sia autenticata)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2137/85 DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 1985

relativo all'istituzione di un gruppo europeo di interesse economico
(GEIE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che uno sviluppo armonioso delle attività economiche ed una espansione continua ed equilibrata nell'insieme della Comunità dipendono dall'instaurazione e dal buon funzionamento di un mercato comune che assicuri condizioni analoghe a quelle esistenti in un mercato nazionale; che la realizzazione di tale mercato unico e il rafforzamento della sua unità rendono auspicabile segnatamente la creazione per le persone fisiche, società ed altri enti giuridici, di un contesto giuridico che faciliti l'adattamento delle attività alle condizioni economiche della Comunità; che a tal fine è necessario che le persone fisiche, la società e gli altri enti giuridici possano effettivamente cooperare oltre le frontiere;

considerando che tale cooperazione può incontrare difficoltà di carattere giuridico, fiscale o psicologico; che la creazione di uno strumento giuridico adatto a livello comunitario sotto forma di un gruppo europeo di interesse economico contribuisce alla realizzazione dei suddetti obiettivi ed è quindi necessaria;

considerando che il trattato non ha previsto i poteri d'azione specifici per la creazione di tale strumento giuridico;

considerando che la capacità d'adattamento del gruppo alle condizioni economiche deve essere garantita dalla notevole libertà lasciata ai suoi membri per organizzare i loro rapporti contrattuali e il funzionamento interno del gruppo;

considerando che il gruppo si differenzia da una società soprattutto per il suo scopo che è soltanto quello di facilitare o di sviluppare l'attività economica dei suoi membri per permettere loro di migliorare i propri risultati; che, a causa di tale carattere ausiliario, l'attività del gruppo deve collegarsi all'attività economica dei suoi membri e non sostituirsi ad essa e che, in tale misura, per esempio, il gruppo stesso non può esercitare nei confronti dei terzi libere professioni e che la nozione di attività economica deve essere interpretata nel senso più largo;

considerando che l'accesso al gruppo deve essere consentito nel modo più ampio possibile alle persone fisiche, alle società e agli altri enti giuridici nel rispetto delle finalità del presente regolamento; che le disposizioni di quest'ultimo non pregiudicano tuttavia l'applicazione, a livello nazionale, delle norme legali e/o deontologiche relative alle condizioni di esercizio di un'attività o di una professione;

considerando che il presente regolamento non conferisce, da solo, ad alcuna persona il diritto di partecipare ad un gruppo neppure quando sono soddisfatte le condizioni prescritte nel medesimo;

considerando che il potere previsto dal presente regolamento di vietare o limitare, per motivi di interesse pubblico, la partecipazione ad un gruppo non

pregiudica le legislazioni degli stati membri che disciplinano l'esercizio di attività e che possono prevedere ulteriori divieti o restrizioni ovvero vigilare o sorvegliare in altro modo la partecipazione ad un gruppo di persone fisiche, società o altri enti giuridici, di qualsiasi categoria;

considerando che per permettere al gruppo di raggiungere i suoi scopi, occorre dotarlo di capacità giuridica propria e prevedere che un organo giuridicamente distinto dai suoi membri lo rappresenti nei confronti dei terzi;

considerando che la protezione dei terzi esige che si organizzi una ampia pubblicità e che i membri del gruppo rispondano sempre e solidalmente dei debiti di quest'ultimo, compresi quelli in materia fiscale e di sicurezza sociale, senza che tale principio pregiudichi tuttavia la libertà di escludere o di ridurre, mediante specifico contratto tra il gruppo ed un terzo, la responsabilità di uno o più dei suoi membri per un determinato debito;

considerando che le questioni relative alla situazione e alla capacità delle persone fisiche e alla capacità delle persone giuridiche sono disciplinate dalla legislazione nazionale;

considerando che occorre provvedere a disciplinare le cause di scioglimento proprie del gruppo pur rinviando al diritto nazionale per la liquidazione e la chiusura di quest'ultima;

considerando che il gruppo è soggetto alle disposizioni del diritto nazionale che disciplinano l'insolvenza e la cessazione dei pagamenti e che tale diritto può prevedere altre cause di scioglimento del gruppo;

considerando che il presente regolamento stabilisce che i risultati delle attività del gruppo sono assoggettabili ad imposizione soltanto nei confronti dei singoli membri; che resta inteso che per ogni altro aspetto si applica il diritto tributario nazionale, in particolare per quanto riguarda la ripartizione dei profitti, le procedure fiscali e tutti gli obblighi imposti dalle legislazioni fiscali nazionali;

considerando che nei settori non previsti dal presente regolamento le disposizioni legislative degli stati membri e della Comunità sono applicabili, per esempio, per quanto concerne:

- il settore del diritto sociale e del diritto del lavoro;
- il settore del diritto della concorrenza;
- il settore del diritto della proprietà intellettuale;

considerando che l'attività del gruppo è soggetta alle disposizioni della legislazione degli stati membri relative all'esercizio di una attività e al suo controllo; che nell'ipotesi di un abuso o di una elusione da parte di un gruppo e dei suoi membri della legge di uno stato membro, quest'ultimo può adottare adeguate sanzioni;

considerando che gli stati membri sono liberi di applicare o di adottare qualsiasi misura legislativa, regolamentare o amministrativa che non sia in contraddizione con il contenuto e gli obiettivi del presente regolamento;

considerando che il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente in tutti i suoi elementi; che l'applicazione di alcune sue disposizioni deve tuttavia essere differita per permettere agli stati membri l'attuazione preliminare dei meccanismi necessari ai fini dell'iscrizione dei gruppi nel loro territorio e della pubblicità degli atti di questi ultimi; che a decorrere dalla data d'applicazione del presente regolamento i gruppi costituiti possono operare senza alcuna restrizione territoriale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni, le modalità e gli effetti secondo cui sono costituiti i gruppi europei di interesse economico.

A tal fine, coloro che intendono costituire un gruppo devono stipulare un contratto e procedere alla iscrizione prevista all'articolo 6.

2. Il gruppo in tal modo costituito ha la capacità, a proprio nome, di essere titolare di diritti e di obbligazioni di qualsiasi natura, di stipulare contratti o di compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio a decorrere dalla iscrizione prevista all'articolo 6.

3. Gli stati membri stabiliscono se i gruppi iscritti nei loro registri in virtù dell'articolo 6 hanno o no personalità giuridica.

Articolo 2

1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la legge applicabile, da un lato, al contratto di gruppo, tranne per quanto riguarda le questioni di stato e di capacità delle persone fisiche nonché di capacità delle persone giuridiche, e, dall'altro, al funzionamento interno del gruppo, è la legge nazionale dello stato in cui si trova la sede stabilita dal contratto di gruppo.

2. Se uno stato si compone di più unità territoriali di cui ciascuna ha proprie norme applicabili alle materie contemplate nel paragrafo 1, ogni unità territoriale è considerata come uno stato ai fini della determinazione della legge applicabile secondo il presente articolo.

Articolo 3

1. Il fine del gruppo è di agevolare o di sviluppare l'attività economica dei suoi membri, di migliorare o di aumentare i risultati di questa attività; il gruppo non ha lo scopo di realizzare profitti per se stesso. La sua attività deve collegarsi all'attività economica dei suoi membri e può avere soltanto un carattere ausiliario rispetto a quest'ultima.

2. Pertanto il gruppo non può:

a) esercitare, direttamente o indirettamente, il potere di direzione o di controllo delle attività proprie dei suoi membri o delle attività di un'altra impresa, segnatamente nei settori relativi al personale, alle finanze e agli investimenti;

b) detenere direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo, alcuna quota o azione sotto qualsiasi forma, in un'impresa membro; il possesso di quote o di azioni in un'altra impresa è possibile solo qualora sia necessario per realizzare lo scopo del gruppo e avvenga per conto dei suoi membri;

c) contare più di cinquecento lavoratori salariati;

d) essere utilizzato da una società per concedere un prestito a un dirigente di una società o a qualsiasi persona a lui legata quando siffatti prestiti siano soggetti a restrizioni o a controllo in virtù delle leggi degli stati membri applicabili alle società; un gruppo non può neppure essere utilizzato per il trasferimento di un bene tra la società e un dirigente, o qualsiasi persona a lui legata, salvo nei limiti consentiti dalle leggi degli stati membri applicabili alle società. Ai fini della presente disposizione, il prestito comprende qualsiasi operazione avente effetto analogo e il bene può essere mobile o immobile;

e) essere membro di un altro gruppo europeo di interesse economico.

Articolo 4

1. Possono essere membri di un gruppo soltanto:

a) le società, ai sensi dell'articolo 58, secondo comma del trattato, nonché gli altri enti giuridici di diritto pubblico o privato, costituiti conformemente alla legislazione di uno stato membro ed hanno la sede sociale o legale e l'amministrazione centrale nella Comunità; qualora, secondo la legislazione di uno stato membro, una società o altro ente giuridico non sia tenuto ad avere una sede sociale o legale, è sufficiente che la società o altro ente giuridico abbia l'amministrazione centrale nella Comunità;

b) le persone fisiche che esercitano un'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, una libera professione o prestano altri servizi nella Comunità.

2. Un gruppo deve essere composto almeno:

a) da due società o altri enti giuridici, ai sensi del paragrafo 1, aventi l'amministrazione centrale in stati membri diversi;

b) da due persone fisiche, ai sensi del paragrafo 1, che esercitano un'attività a titolo principale in stati membri diversi;

c) ai sensi del paragrafo 1, da una società o altro ente giuridico e da una persona fisica, di cui il primo abbia l'amministrazione centrale in uno stato membro e la seconda eserciti la sua attività a titolo principale in uno stato membro diverso.

3. Un stato membro può prevedere che i gruppi iscritti nei suoi registri ai sensi dell'articolo 6 non possano avere più di 20 membri. A tal fine detto stato membro può prevedere che, conformemente alla sua legislazione, ogni membro di un ente giuridico costituito conformemente alla sua legislazione, diverso da una società iscritta, sia considerato come membro individuale del gruppo.

4. Ogni stato membro è autorizzato ad escludere o a limitare, per ragioni di pubblico interesse, la partecipazione di talune categorie di persone fisiche, di società o di altri enti giuridici a qualsiasi gruppo.

Articolo 5

Nel contratto di gruppo devono figurare almeno:

a) la denominazione del gruppo preceduta o seguita dall'espressione « gruppo europeo di interesse economico » o dalla sigla « GEIE », a meno che tale espressione o sigla figurino già nella denominazione;

b) la sede del gruppo;

c) l'oggetto del gruppo;

d) i nomi, la ragione o la denominazione sociale, la forma giuridica, il domicilio o la sede sociale e, eventualmente, il numero ed il luogo di iscrizione di ciascun membro del gruppo;

e) la durata del gruppo, se quest'ultimo non è costituito a tempo indeterminato.

Articolo 6

Il gruppo è iscritto nello stato in cui si trova la sede nel registro designato a norma dell'articolo 39, paragrafo 1.

Articolo 7

Il contratto di gruppo è depositato presso il registro di cui all'articolo 6.

Devono altresì formare oggetto di deposito presso detto registro gli atti e le indicazioni seguenti: a) ogni modifica del contratto del gruppo, compreso qualsiasi cambiamento nella composizione del gruppo;

b) la creazione e la soppressione di ogni dipendenza del gruppo;

c) la decisione giudiziaria che constata o pronuncia la nullità del gruppo, conformemente all'articolo 15;

d) la nomina dell'amministratore o degli amministratori del gruppo, il loro nome e qualsiasi altra informazione riguardante le generalità richieste dalla legge dello stato membro nel quale è tenuto il registro, l'indicazione che essi possono agire soli o devono agire congiuntamente nonché la cessazione dalle loro funzioni;

e) ogni cessione, da parte di un membro, della sua partecipazione nel gruppo o di una frazione di questa, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1;

f) la decisione dei membri in cui è pronunciato o constatato lo scioglimento del gruppo, conformemente all'articolo 31, o la decisione giudiziaria che pronuncia tale scioglimento, conformemente agli articoli 31 o 32;

g) la nomina del liquidatore o dei liquidatori del gruppo, di cui all'articolo 35, il loro nome e qualsiasi altra informazione riguardante le generalità, richiesta dalla legge dello stato membro nel quale è tenuto il registro nonché la cessazione dalle funzioni di liquidatore;

h) la chiusura della liquidazione del gruppo, di cui all'articolo 35, paragrafo 2;

i) il progetto di trasferimento della sede, di cui all'articolo 14, paragrafo 1;

j) la clausola che esonera un nuovo membro dal pagamento dei debiti sorti anteriormente alla sua ammissione, conformemente all'articolo 26, paragrafo 2.

Articolo 8

Devono formare oggetto di pubblicazione nel bollettino di cui al paragrafo 1 dell'articolo 39 e alle condizioni stabilite in applicazione di tale articolo:

a) le indicazioni che devono figurare nel contratto di gruppo ai sensi dell'articolo 5 e le relative modifiche;

b) il numero, la data e il luogo di iscrizione del gruppo, nonché la cancellazione dal registro;

c) gli atti e le indicazioni di cui all'articolo 7, lettere da b) a j).

Le indicazioni di cui alle lettere a) e b) devono formare oggetto di pubblicazione integrale. Gli atti e le indicazioni di cui alla lettera c) possono formare oggetto di pubblicazione integrale, in forma di estratto o di menzione del loro deposito presso il registro, secondo la legge nazionale applicabile.

Articolo 9

1. Gli atti e le indicazioni soggetti all'obbligo di pubblicazione a norma del presente regolamento sono opponibili dal gruppo ai terzi alle condizioni previste dalla legge nazionale applicabile in conformità dell'articolo 3, paragrafi 5 e 7, della direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (1).

2. Qualora siano stati compiuti degli atti in nome di un gruppo prima della sua iscrizione conformemente all'articolo 6 e il gruppo non assuma dopo l'iscrizione gli obblighi che derivano da tali atti, le persone fisiche, le società o gli altri enti giuridici che li hanno compiuti ne sono responsabili solidalmente e illimitatamente.

Articolo 10

Ogni dipendenza del gruppo situata in uno stato membro diverso da quello della sede è oggetto di una iscrizione in tale stato. Ai fini dell'iscrizione, il gruppo deposita presso il registro competente di quest'ultimo stato una copia dei documenti il cui deposito presso il registro dello stato membro in cui si trova la sede è obbligatorio, corredata, se necessario, da una traduzione, elaborata conformemente agli usi, esistente presso il registro di iscrizione della dipendenza.

Articolo 11

La costituzione e la chiusura della liquidazione di un gruppo con la precisazione del numero, della data e del luogo della sua iscrizione nonché della data, del luogo e del titolo della pubblicazione, sono indicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dopo la pubblicazione nel bollettino di cui all'articolo 39, paragrafo 1.

Articolo 12

La sede menzionata nel contratto del gruppo deve essere situata nella Comunità economica europea.

La sede deve essere fissata:

- a) nel luogo in cui il gruppo ha l'amministrazione centrale,
- b) oppure nel luogo in cui uno dei membri del gruppo ha l'amministrazione centrale o, se si tratta di una persona fisica, l'attività a titolo principale, purché il gruppo vi svolga un'attività reale.

Articolo 13

La sede del gruppo può essere trasferita all'interno della Comunità.

Qualora il trasferimento non comporti un cambiamento della legge applicabile in virtù dell'articolo 2, la decisione di trasferimento è presa alle condizioni previste dal contratto di gruppo.

Articolo 14

1. Qualora il trasferimento della sede comporti un cambiamento della legge applicabile in virtù dell'articolo 2, un progetto di trasferimento deve essere redatto e formare oggetto di deposito e di pubblicazione alle condizioni previste agli articoli 7 e 8.

La decisione del trasferimento può intervenire soltanto due mesi dopo la pubblicazione del suddetto progetto e deve essere presa dai membri del gruppo all'unanimità. Il trasferimento prende effetto alla data in cui il gruppo è registrato, conformemente all'articolo 6, nel registro della nuova sede. L'iscrizione può effettuarsi soltanto se è comprovata dalla pubblicazione del progetto di trasferimento della sede.

2. La cancellazione dell'iscrizione dal registro della sede precedente può effettuarsi soltanto se è provata l'iscrizione del gruppo nel registro della nuova sede.

3. La pubblicazione della nuova iscrizione del gruppo rende la nuova sede opponibile ai terzi alle condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1; tuttavia, finché la pubblicazione della cancellazione dell'iscrizione dal registro della sede precedente non è stata effettuata, i terzi possono continuare a valersi della vecchia sede, a meno che il gruppo non dimostri che i terzi erano a conoscenza della nuova sede.

4. La legislazione di uno stato membro può prevedere, per i gruppi iscritti in quest'ultimo conformemente all'articolo 6, che un trasferimento di sede che comporti un cambiamento della legge applicabile non abbia effetto se un'autorità

competente dello stato suddetto vi faccia opposizione nel termine di due mesi di cui al paragrafo. 1. La opposizione può essere promossa soltanto per motivi di interesse pubblico. Deve poter formare oggetto di ricorso davanti ad un'autorità giudiziaria.

Articolo 15

1. Se la legge applicabile al gruppo in forza dell'articolo 2 prevede la nullità del gruppo, la nullità deve essere accertata o pronunciata con decisione giudiziaria. Tuttavia, il tribunale adito, quando una regolarizzazione della situazione del gruppo è possibile, deve accordare un termine che consenta di procedervi.

2. La nullità del gruppo comporta la sua liquidazione alle condizioni previste dall'articolo 35.

3. La decisione che accerta o pronuncia la nullità del gruppo è opponibile ai terzi alle condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1.

Tale decisione non pregiudica per sé stessa la validità degli obblighi sorti a carico o a favore del gruppo anteriormente alla data alla quale essa diventa opponibile ai terzi alle condizioni previste al comma precedente.

Articolo 16

1. Organi del gruppo sono i membri che agiscono collegialmente e l'amministratore o gli amministratori.

Il contratto di gruppo può prevedere altri organi; in tal caso ne stabilisce i poteri.

2. I membri del gruppo, che agiscono come organo, possono prendere qualsiasi decisione ai fini della realizzazione dell'oggetto del gruppo.

Articolo 17

1. Ciascun membro dispone di un voto. Tuttavia il contratto di gruppo può attribuire più voti a taluni membri, a condizione che nessuno di essi disponga della maggioranza dei voti.

2. I membri decidono all'unanimità di:

a) modificare l'oggetto del gruppo,

b) modificare il numero di voti attribuito a ciascuno di essi,

c) modificare le condizioni di adozione delle decisioni,

d) prorogare la durata del gruppo oltre il termine fissato nel contratto di gruppo,

e) modificare la quota del contributo di ciascuno dei membri o di alcuni di essi al finanziamento del gruppo,

f) modificare qualsiasi altro obbligo di un membro, salvo che il contratto di gruppo non disponga altrimenti,

g) procedere a qualsiasi modifica del contratto di gruppo non considerata dal presente paragrafo, salvo che tale contratto non disponga altrimenti.

3. In tutti i casi in cui il presente regolamento non prevede che le decisioni debbano essere prese all'unanimità, il contratto di gruppo può determinare a quali condizioni di numero legale e di maggioranza saranno prese le decisioni o alcune di esse. In mancanza di disposizioni contrattuali, le decisioni sono prese all'unanimità.

4. Su iniziativa di un amministratore o su richiesta di un membro l'amministratore o gli amministratori devono organizzare una consultazione dei membri affinché questi ultimi prendano una decisione.

Articolo 18

Ciascun membro ha il diritto di ottenere dagli amministratori informazioni sugli affari del gruppo e di prendere visione dei libri e dei documenti inerenti agli affari.

Articolo 19

1. Il gruppo è gestito da uno o più persone fisiche nominate nel contratto di gruppo o con decisione dei membri.

Non possono essere amministratori di un gruppo le persone che:

- in base alla legge che è loro applicabile, o
- in base alla legge interna dello stato in cui ha sede il gruppo, o
- in seguito ad una decisione giudiziaria o amministrativa pronunciata o riconosciuta in uno stato membro,

non possono far parte dell'organo di amministrazione o di direzione di una società, non possono amministrare un'impresa o non possono agire in qualità di amministratori di un gruppo europeo di interesse economico.

2. Per i gruppi iscritti nei suoi registri ai sensi dell'articolo 6, uno stato membro può prevedere che una persona giuridica possa fungere da amministratore purché designi uno o più rappresentanti, persone fisiche, che devono essere indicati ai sensi dell'articolo 7, lettera d).

Se uno stato membro si avvale di tale facoltà, deve disporre che al/ai rappresentante/i incomba la stessa responsabilità che incomberebbe loro se fossero essi stessi amministratori del gruppo.

I divieti di cui al paragrafo 1 si applicano anche a tali rappresentanti.

3. Il contratto di gruppo o, in assenza di questo, una decisione unanime dei membri, stabilisce le condizioni di nomina e di revoca dell'amministratore o degli amministratori e ne fissa i poteri.

Articolo 20

1. Soltanto l'amministratore o, se sono vari, ciascuno degli amministratori rappresenta il gruppo verso i terzi.

Ciascuno degli amministratori, quando agisce a nome del gruppo, impegna il gruppo nei confronti dei terzi, anche se i suoi atti non rientrano nell'oggetto del gruppo, a meno che il gruppo stesso non provi che il terzo sapeva o non poteva ignorare, tenuto conto delle circostanze, che l'atto superava i limiti dell'oggetto del gruppo; la sola pubblicazione della menzione di cui all'articolo 5 lettera c) non è sufficiente a costituire tale prova.

Qualsiasi limitazione apportata dal contratto di gruppo o da una decisione dei membri ai poteri dell'amministratore o degli amministratori è inopponibile ai terzi anche se è stata pubblicata.

2. Il contratto di gruppo può prevedere che questo sia validamente impegnato solo da due o più amministratori operanti congiuntamente. Questa clausola è opponibile ai terzi alle condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, soltanto se sia stata pubblicata conformemente all'articolo 8.

Articolo 21

1. Il profitto risultanti dalle attività del gruppo sono considerati come profitti dei membri e ripartiti tra questi ultimi secondo la proporzione prevista nel contratto di gruppo o, nel silenzio del contratto, in parti uguali.

2. I membri del gruppo contribuiscono al saldo dell'eccedenza delle uscite rispetto alle entrate nella proporzione prevista nel contratto di gruppo o, in mancanza di questo, in parti uguali.

Articolo 22

1. Ogni membro del gruppo può cedere a un altro membro o a un terzo la sua partecipazione nel gruppo o una frazione di questa; l'efficacia della cessione è subordinata all'autorizzazione data dagli altri membri all'unanimità.

2. Un membro del gruppo può costituire una garanzia sulla sua partecipazione nel gruppo solo previa autorizzazione data dagli altri membri all'unanimità, salvo disposizione contraria del contratto di gruppo. Il titolare della garanzia non può in alcun momento diventare membro del gruppo in forza della garanzia.

Articolo 23

Il gruppo non può ricorrere al pubblico risparmio.

Articolo 24

1. I membri del gruppo rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni di qualsiasi natura di quest'ultimo. La legge nazionale determina le conseguenze di tale responsabilità.

2. Fino alla chiusura della liquidazione del gruppo, i creditori del gruppo possono far valere i propri diritti nei confronti di un membro, alle condizioni di cui al paragrafo 1, soltanto dopo aver chiesto al gruppo di pagare e qualora il pagamento non sia stato effettuato entro un congruo termine.

Articolo 25

La corrispondenza, gli ordinativi e analoghi documenti devono indicare in maniera leggibile:

a) la denominazione del gruppo proceduta o seguita dalle parole « gruppo europeo di interesse economico » o dalla sigla « GEIE », salvo che tali termini o la sigla non figurino già nella denominazione,

b) il luogo in cui si trova il registro menzionato nell'articolo 6 presso cui è iscritto il gruppo, nonché il numero di iscrizione del gruppo nel registro,

c) l'indirizzo della sede del gruppo,

d) eventualmente, la menzione dell'obbligo degli amministratori di agire congiuntamente,

e) la menzione, se del caso, che il gruppo è in liquidazione in virtù degli articoli 15, 31, 32 o 36.

Ogni dipendenza del gruppo, quando è iscritta conformemente all'articolo 10, deve far figurare le indicazioni di cui sopra, insieme a quelle relative alla propria iscrizione, sui documenti di cui al primo comma del presente articolo provenienti dalla dipendenza in questione.

Articolo 26

1. La decisione di ammettere nuovi membri è presa dai membri del gruppo all'unanimità.

2. Ogni nuovo membro risponde dei debiti del gruppo, compresi quelli risultanti dall'attività del gruppo anteriore alla sua ammissione, alle condizioni stabilite dall'articolo 24.

Egli può tuttavia essere esonerato, mediante una clausola del contratto di gruppo o dell'atto di ammissione, dal pagamento dei debiti sorti anteriormente alla sua

ammissione. Questa clausola è opponibile ai terzi, alle condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1 soltanto se sia stata pubblicata conformemente all'articolo 8.

Articolo 27

1. Il recesso di un membro del gruppo è possibile alle condizioni previste nel contratto di gruppo o, in mancanza di disposizioni contrattuali, con l'accordo unanime degli altri membri.

Ogni membro del gruppo può inoltre recedere per giusta causa.

2. Ogni membro del gruppo può essere escluso per i motivi indicati nel contratto di gruppo e comunque quando contravvenga gravemente ai suoi obblighi o quando causi o minacci di causare perturbazioni gravi nel funzionamento del gruppo.

Tale esclusione può avvenire soltanto mediante decisione del giudice pronunciata su richiesta congiunta della maggioranza degli altri membri, salvo diversa disposizione del contratto di gruppo.

Articolo 28

1. Un membro di un gruppo cessa di farne parte al momento del decesso o quando non soddisfa più alle condizioni fissate dall'articolo 4, paragrafo 1.

Uno stato membro può inoltre prevedere, nella propria legislazione in materia di liquidazione, scioglimento, insolvenza o cessazione dei pagamenti, che il membro di un gruppo cessi di farne parte al momento stabilito da detta legislazione.

2. In caso di decesso di una persona fisica membro del gruppo, nessuno può subentrarvi se non alle condizioni previste dal contratto di gruppo o, altrimenti, con il consenso unanime degli altri membri.

Articolo 29

Quando un membro cessa di far parte del gruppo, l'amministratore o gli amministratori devono notificare tale situazione agli altri membri; devono inoltre adempiere agli obblighi relativi indicati negli articoli 7 e 8. Tali obblighi possono inoltre essere adempiuti da ogni interessato.

Articolo 30

Salvo disposizione contraria del contratto di gruppo e fatti salvi i diritti acquisiti da una persona in virtù dell'articolo 22, paragrafo 1 o dell'articolo 28, paragrafo 2, il gruppo, quando un membro cessi di farne parte, continua tra gli altri membri alle condizioni previste dal contratto di gruppo o stabilite con decisione unanime dei membri.

Articolo 31

1. Il gruppo può essere sciolto per decisione dei membri che ne pronunciano lo scioglimento. Questa decisione è presa all'unanimità, salvo che il contratto di gruppo disponga altrimenti. 2. Il gruppo deve essere sciolto per decisione dei membri:

a) che accerta il decorso del termine fissato nel contratto di gruppo o qualsiasi altra causa di scioglimento prevista dal contratto, o

b) che accerta la realizzazione dell'oggetto del gruppo o l'impossibilità di conseguirla.

Se tre mesi dopo il verificarsi di una delle situazioni di cui alle lettere precedenti la decisione dei membri che accerta lo scioglimento del gruppo non è ancora stata presa, qualsiasi membro può chiedere al giudice di pronunciare lo scioglimento del gruppo.

3. Il gruppo deve inoltre essere sciolto per decisione dei membri o del membro restante se non sussistono più le condizioni dell'articolo 4, paragrafo 2.

4. Dopo lo scioglimento del gruppo per decisione dei membri, l'amministratore o gli amministratori devono adempiere gli obblighi relativi indicati negli articoli 7 e 8. Tali obblighi possono inoltre essere adempiuti da ogni interessato.

Articolo 32

1. A richiesta di ogni interessato o dell'autorità competente, il giudice deve pronunciare lo scioglimento del gruppo in caso di violazione degli articoli 3 o 12, o dell'articolo 31, paragrafo 3, salvo che la situazione del gruppo non possa essere regolarizzata e non lo sia effettivamente prima della decisione di merito.

2. A richiesta di un membro, il giudice può pronunciare lo scioglimento del gruppo per giusta causa.

3. Uno stato membro può prevedere che il giudice, a richiesta di un'autorità competente, possa pronunciare lo scioglimento di un gruppo avente sede nel territorio dello stato da cui dipende detta autorità in tutti i casi in cui il gruppo, con la sua attività, contrasta con l'interesse pubblico di tale stato, qualora questa possibilità sia prevista dalla sua legislazione per le società iscritte o altri enti giuridici soggetti alla legislazione stessa.

Articolo 33

Se un membro cessa di far parte del gruppo per una causa diversa dalla cessione dei suoi diritti alle condizioni previste all'articolo 22, paragrafo 1, il valore dei diritti che gli spettano o delle obbligazioni che gli incombono è determinato tenendo conto del patrimonio del gruppo quale si presenta al momento in cui tale membro cessa di farne parte.

Il valore dei diritti e delle obbligazioni del membro uscente non può essere fissato forfettariamente in anticipo.

Articolo 34

Fatto salvo l'articolo 37, paragrafo 1, ogni membro che cessa di far parte del gruppo continua ad essere responsabile, alle condizioni previste dall'articolo 24, per le obbligazioni derivanti dall'attività del gruppo anteriore alla cessazione della sua qualità di membro.

Articolo 35

1. Lo scioglimento del gruppo comporta la sua liquidazione.

2. La liquidazione del gruppo e la chiusura della liquidazione sono disciplinate dal diritto nazionale.

3. La capacità giuridica del gruppo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 sussiste fino alla chiusura della liquidazione.

4. Il liquidatore o i liquidatori adempiono gli obblighi relativi indicati agli articoli 7 e 8.

Articolo 36

I gruppi europei di interesse economico sono sottoposti alle disposizioni del diritto nazionale che disciplina l'insolvenza e la cessazione dei pagamenti. L'apertura di una procedura contro un gruppo per insolvenza o per cessazione dei pagamenti non comporta di per sé l'apertura della stessa procedura contro i membri del gruppo.

Articolo 37

1. Ogni termine più lungo eventualmente previsto dal diritto nazionale applicabile è sostituito dal termine di prescrizione di cinque anni dalla pubblicazione, conformemente all'articolo 8, della cessazione della qualità di membro del gruppo per le azioni contro tale membro relative ai debiti risultanti dall'attività del gruppo anteriore a tale cessazione.

2. Ogni termine più lungo eventualmente previsto dal diritto nazionale applicabile è sostituito dal termine di prescrizione di cinque anni dalla pubblicazione, conformemente all'articolo 8, della chiusura della liquidazione del gruppo per le azioni contro un membro del gruppo relative ai debiti risultanti dall'attività del gruppo.

Articolo 38

Qualora un gruppo eserciti in uno stato membro un'attività contraria all'interesse pubblico di detto stato, l'attività può essere vietata dall'autorità competente di tale stato. La decisione dell'autorità competente deve poter formare oggetto di ricorso davanti alla autorità giudiziaria.

Articolo 39

1. Gli stati membri designano il registro o i registri competenti per procedere all'iscrizione di cui agli articoli 6 e 10 e determinano le norme ad essa applicabili. Fissano le condizioni alle quali si effettua il deposito dei documenti di cui agli articoli 7 e 10. Accertano che gli atti e le indicazioni di cui all'articolo 8 siano pubblicati nel relativo bollettino ufficiale dello stato membro in cui ha sede il gruppo, e prevedono eventualmente le modalità di pubblicazione degli atti e delle indicazioni di cui all'articolo 8 lettera c).

Gli stati membri accertano inoltre che chiunque possa prendere visione presso il registro competente, a norma dell'articolo 6 o, eventualmente, a norma dell'articolo 10, dei documenti di cui all'articolo 7 e ottenerne anche per posta copia integrale o parziale.

Gli stati membri possono prevedere il pagamento delle spese relative alle operazioni di cui ai precedenti commi, ma tali spese non possono essere superiori al costo amministrativo.

2. Gli stati membri accertano che le indicazioni che devono essere pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 11 siano comunicate all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee entro il mese successivo alla pubblicazione nel bollettino ufficiale di cui al paragrafo 1.

3. Gli stati membri prevedono sanzioni adeguate in caso di violazione delle disposizioni degli articoli 7, 8 e 10 in materia di pubblicità e di violazione delle disposizioni dell'articolo 25.

Articolo 40

Il risultato delle attività del gruppo è soggetto ad imposta soltanto tramite imposizione a carico dei singoli membri.

Articolo 41

1. Gli stati membri adottano i necessari provvedimenti a norma dell'articolo 39 anteriormente al 10 luglio 1989 e li comunicano immediatamente alla Commissione.

2. A titolo informativo, gli stati membri comunicano alla Commissione le categorie di persone fisiche, di società e di altri enti giuridici che escludono dalla

partecipazione ad un gruppo conformemente all'articolo 4, paragrafo 4. La Commissione ne informa gli altri stati membri.

Articolo 42

1. Dalla data di adozione del presente regolamento è istituito presso la Commissione un comitato di contatto, con il compito:

a) di agevolare, fatti salvi gli articoli 169 e 170 del trattato CEE, l'attuazione del presente regolamento mediante regolare concertazione in particolare sui problemi concreti di tale attuazione;

b) di consigliare, se necessario, la Commissione sulle integrazioni e sugli emendamenti da apportare al presente regolamento.

2. Il comitato di contatto è composto da rappresentanti degli stati membri e della Commissione. Esso è presieduto da un rappresentante della Commissione. La segreteria è tenuta dai servizi della Commissione.

3. Il comitato di contatto è convocato dal presidente, di sua iniziativa o a richiesta di uno dei membri.

Articolo 43

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1989, eccetto gli articoli 39, 41 e 42 che sono applicabili sin dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1985.

Per il Consiglio
Il Presidente
J. POOS

DECRETO LEGISLATIVO 23 luglio 1991, n. 240

Norme per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico - GEIE, ai sensi dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, che all'art. 17 prevede l'emanazione di un decreto legislativo per dare attuazione al regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2137/85 relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia, dell'interno e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Al Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) previsto dal regolamento CEE n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 ed avente sede nel territorio dello Stato, si applicano, per quanto non disposto dal suddetto regolamento, le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Forma del contratto

1. Il contratto di GEIE e le relative modifiche devono essere fatti per iscritto, a pena di nullità.

Art. 3.

Iscrizione e deposito

1. L'iscrizione e il deposito degli atti e delle indicazioni relativi al GEIE, prescritti dagli articoli 6, 7 e 10 del regolamento CEE n. 2137/85, devono essere effettuati a cura degli amministratori, nel termine di trenta giorni, presso il registro delle imprese nella cui circoscrizione il GEIE ha sede. Se gli amministratori non provvedono, ciascun membro può provvedervi a spese del GEIE.

2. Copia integrale o parziale di ogni atto per il quale è prescritta l'iscrizione o il deposito a norma degli articoli 6, 7 e 10 del regolamento CEE n. 2137/85 deve essere rilasciata a chiunque ne faccia richiesta, anche per corrispondenza, senza che il costo di tale copia possa eccedere il costo amministrativo.

3. Fino all'attuazione del registro delle imprese, l'iscrizione e il deposito degli atti e delle indicazioni di cui al comma 1 si effettuano secondo le disposizioni degli articoli 100 e 101 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Art. 4.

Pubblicità

1. Devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel termine di trenta giorni dalla iscrizione o dal deposito nel registro delle imprese, a cura degli amministratori:
 - a) gli atti e le indicazioni di cui agli articoli 8, lettere a) e b), e 11 del regolamento CEE n. 2137/85;
 - b) gli atti e le indicazioni di cui all'art. 8, lettera c), del regolamento CEE n. 2137/85, in forma di estratto recante la menzione del deposito o dell'iscrizione nel registro delle imprese.
2. Gli effetti della pubblicazione sono regolati dall'articolo 2457-ter del codice civile.
3. Le indicazioni di cui all'art. 11 del regolamento CEE n. 2137/85 devono essere trasmesse, a cura degli amministratori del GEIE, all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione di esse nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Se gli amministratori non provvedono secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 3, ciascun membro può provvedervi a spese del GEIE.

Art. 5.

Persona giuridica amministratore

1. Può essere nominato amministratore anche una persona giuridica, la quale esercita le relative funzioni attraverso un rappresentante da essa designato.
2. Nel caso di cui al comma 1, devono essere depositati presso il registro delle imprese la denominazione e la sede della persona giuridica amministratore, nonché il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza del rappresentante designato.
3. Il rappresentante assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previste a carico degli amministratori persone fisiche, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore.

Art. 6.

Esclusione di diritto

1. È escluso di diritto il membro del GEIE che sia dichiarato fallito, ovvero ammesso alla procedura di concordato preventivo o assoggettato alla liquidazione coatta amministrativa.

Art. 7.

Scritture contabili

1. Il GEIE deve tenere i libri e le altre scritture contabili a norma degli articoli 2214 e seguenti del codice civile, indipendentemente dalla natura dell'attività svolta.
2. Gli amministratori del GEIE redigono lo stato patrimoniale e il conto economico, li sottopongono alla approvazione dei membri e provvedono al loro deposito entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 8.

Liquidazione

1. La liquidazione del GEIE è regolata dagli articoli 2275 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.
2. La sentenza che dichiara la nullità a norma dell'art. 15 del regolamento CEE n. 2137/85 nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Art. 9.

Fallimento del GEIE

1. Il GEIE che esercita una attività commerciale si scioglie per la dichiarazione di fallimento. In tal caso la responsabilità illimitata dei membri è regolata dall'articolo 151 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 10.

Opere, forniture e lavori pubblici

Legislazione antimafia

1. Si applicano al GEIE le disposizioni in materia di concessioni ed appalti per opere o lavori pubblici o di pubblica utilità o per forniture pubbliche stabilite per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi, nonché le disposizioni dell'art. 23- bis della legge 8 agosto 1977, n. 584, e dell'art. 6, comma 3, della legge 17 febbraio 1987, n. 80.

2. Si applicano altresì al GEIE le disposizioni delle leggi 31 maggio 1965, n. 575, 13 settembre 1982, n. 646, e 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11.

Imposte dirette

1. Il GEIE non è soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi.

2. Il GEIE residente nel territorio dello Stato e quello non residente avente nello Stato una stabile organizzazione debbono presentare la dichiarazione dei redditi agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi dovute dai membri del Gruppo, secondo le disposizioni contenute nel titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e tenere le scritture contabili prescritte nel titolo II del decreto stesso.

3. Il GEIE è obbligato altresì ad effettuare le ritenute previste nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed a presentare la dichiarazione di cui all'art. 7 del decreto stesso.

4. I redditi e le perdite del GEIE, determinati secondo le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono imputati a ciascun membro, agli effetti delle imposte ivi indicate, indipendentemente dall'effettiva percezione, nella proporzione prevista nel rispettivo contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali. Ai fini dell'applicazione delle imposte nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato si considerano prodotti nel territorio stesso i redditi e le perdite imputati ai membri non residenti.

5. Le ritenute subite dal GEIE sono comunque a titolo di acconto e si scomputano dall'imposta personale dovuta da ciascun membro.

6. La quota di reddito o di perdita derivante ai soggetti residenti dalla partecipazione in un GEIE non residente nel territorio dello Stato concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o del reddito delle persone giuridiche. Si applicano le disposizioni degli articoli 15 e 92 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 12.

Imposte indirette

1. All'art. 4 della tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

" g) atti propri dei gruppi europei di interesse economico... 1%".

2. Allo stesso articolo, dopo la nota VI), è aggiunta la seguente:

"VII) Per gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico, contemplati alle lettere a), n. 4, c) e d), n. 1, si applicano le imposte ivi rispettivamente previste."

3. Gli atti di trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi, di cui alla lettera g) dell'art. 4 della tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, scontano l'imposta ipotecaria di trascrizione e l'imposta catastale in misura fissa.

Art. 13.

Sanzioni

1. Agli amministratori e ai liquidatori del GEIE si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2621, n. 1, 2622, 2624 e 2625 del codice civile.

2. Agli amministratori e ai liquidatori del GEIE che omettono di eseguire, nel termine prescritto, una comunicazione, un deposito o una richiesta di pubblicazione previsti dal regolamento CEE n. 2137/85 ovvero dal presente decreto, o li eseguono in maniera incompleta, si applica la sanzione prevista dall'art. 2626 del codice civile.

3. Agli amministratori e ai liquidatori del GEIE che violano le disposizioni dell'art. 25 del regolamento CEE n. 2137/85 si applica la sanzione prevista dall'art. 2627 del codice civile.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ROMITA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie

CARLI, Ministro del tesoro

MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia

SCOTTI, Ministro dell'interno

FORMICA, Ministro delle finanze

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

INDICE

COSA?	1
Cosa è un GEIE?	1
Cosa può fare un GEIE?	3
CHI?	4
Chi può costituire un GEIE?	4
Chi risponde?	6
COME?	7
Come si costituisce?	7
Come funziona un GEIE?	9
DOVE?	12
Dove può essere costituito un GEIE?	12
QUANDO?	13
Quando è utile fondare un GEIE?	13
Quando si scioglie?	13
QUANTO?	15
Quanto paga di tasse un GEIE?	15
Quanto costa fare un GEIE?	15
Best practices nella costituzione e nell'esercizio di un GEIE	16
1. Pre-costituzione	16
2. Costituzione	17
3. Gestione ed organizzazione interna	18
4. Provvista finanziaria	19
5. Modificazioni del contratto	20
Statuto tipo ed indicazioni per la compilazione	21
REGOLAMENTO (CEE) N. 2137/85 DEL CONSIGLIO	37
DECRETO LEGISLATIVO 23 luglio 1991, n. 240	50

La presente pubblicazione costituisce frutto delle ricerche condotte nell'ambito del progetto "GEIE/GECT-TN", co-finanziato da Provincia autonoma di Trento ed Unione Europea – 7° programma quadro della ricerca – Marie Curie Action – COFUND – progetto TRENTINO.

